SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma; telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. **414.**

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione del personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). — 1.* Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della

predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11.* In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, semprechè dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

Art. 4.

Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

Art. 5.

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

Art. 6.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 7.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal

decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 8.

Numero degli accessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due».

2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*2*. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti».

3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

Art. 9.

Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: «il consiglio sia» e la parola: «presieduto» sono inserite le seguenti: «convocato e».

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Presidenza dei consigli provinciali)*. — *1*. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: "è previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo statuto"».

Art. 10.

Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0457

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. **415.**

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»;

b) nel comma 5 le parole: «30 aprile 1995» e «5 maggio 1995» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «31 ottobre 1995» e «5 novembre 1995» e le parole da: «La dichiarazione» a «5 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «*6.* I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1995. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° novembre 1995 al 30 giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa entro la data del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «*7.* I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 1995; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, per il periodo compreso tra il 1° novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «*7-bis.* Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, nonché in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni recate dal presente articolo, sempreché abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-*bis* in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione con le modalità precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza.»;

f) dopo il comma 7-*bis* inserire il seguente: «*7-ter*. In deroga a quanto disposto dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa presentazione della certificazione di cui all'articolo 6, comma 12, possono effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni pregressi senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, le date ivi indicate del 31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30 settembre 1997 e 15 dicembre 1996.»;

g) dopo il comma 7-*ter* inserire il seguente: «*7-quater*. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996 dovrà essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente: «*11*. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-*quater*, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.»;

i) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «*11-bis*. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.»;

l) nel comma 12-*bis*, primo periodo, le parole: «20 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 1995».

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *d)*, non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento dei termini previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, per l'anno 1996, a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

6. Agli oneri a carico dei comuni derivanti dall'attuazione del comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire 40 miliardi, mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, quanto a lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; per l'anno 1996, mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 265, dopo le parole: «sono portate» sono aggiunte le seguenti: «nel limite massimo di lire 50 miliardi».

Art. 2.

Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.

4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfetaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

«*9-bis*. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995.

9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-*bis* che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali.

1. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono soppressi il primo e il secondo periodo e nel terzo periodo le parole: «del massimale o delle percentuali» sono soppresse.

2. L'ultimo periodo del comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è soppresso.

3. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è soppresso.

4. La lettera *b-bis)* del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è soppressa.

5. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443».

6. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «ad uso abitativo» sono inserite le seguenti: «e non abitativo».

7. Al comma 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «dei nove decimi» sono soppresse.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalità e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'articolo 1».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12»; nello stesso comma le parole: «28 febbraio 1995» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 1995» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto è sospesa fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995».

Art. 4.

Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, numero 2-*bis)*, dopo le parole «prosciutto cotto», sono aggiunte le seguenti: «(v.d. ex 16.02)»;

b) l'articolo 16-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (*Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA*). — *1.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*;";

b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.";

c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.";

d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;";

e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.";

f) nell'articolo 19-*bis*, sesto comma, dopo le parole "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le seguenti: "o comunque gli immobili".»;

c) all'articolo 34, comma 5, le parole «di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti»;

d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995»; al terzo periodo, le parole «all'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «agli ultimi due periodi»;

e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, lettera *b)*, dopo le parole «prodotti editoriali.» sono inserite le seguenti: «di antiquariato;»; nello stesso comma, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: «*b-bis)* al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato.»;

2) al comma 6, le parole «Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente» sono sostituite dalle seguenti: «Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente»; nello stesso comma: le parole «lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *b)* e *b-bis)*»; le parole «di libri» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti editoriali di antiquariato»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ipotesi di applicazione del margine globale»;

3) al comma 10, le parole «Agli effetti della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine»; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole «mezzi di trasporto usati» sono inserite le seguenti: «da chiunque»;

f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «acquistati o importati a decorrere dalla stessa data»; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi»;

g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-*bis)*, le parole «entro il» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi al».

2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) è sostituito dal seguente:

«15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;».

3. Alla tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 9), dopo le parole «ex 10.07» sono aggiunte le seguenti: «, ex 21.07.02»;

b) il numero 31) è sostituito dal seguente:

«31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;»;

c) nel numero 36), dopo le parole «radiodiffusioni circolari» è soppressa la parola: «pubbliche» e dopo le parole «delle radiodiffusioni»è soppressa la parola: «pubbliche».

4. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995.

5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *f)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

Art. 5.

Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, comma 6, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 1996» sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera *a)*, si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera *b)*, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo.»;

b) all'articolo 19-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3, dopo le le parole «31 dicembre 1994», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995»;

2) nel comma 5, primo periodo, le parole «inferiore a lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 5 miliardi»;

c) nell'articolo 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da esercizi precedenti» sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

3. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché i

consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si fa luogo a rimborsi».

5. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente: «*1.* Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonché sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali».

6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non puo comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze.

9. Al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole «28 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».

10. Il termine per l'applicabilità dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «72, commi 2 e 4,».

Art. 6.

Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese

1. La sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intende operante sino al 30 novembre 1995.

2. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purché effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990

1. I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolarizzare tutte le irregolarità formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994.

2. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1993 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

VISTO, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0458

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. **416**.

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di lavori socialmente utili, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili

1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario del Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la Commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.»; il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4*. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio pari a lire 8.000 orarie, per un massimo di cento ore mensili. Il sussidio è erogato dall'INPS e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità.

Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.».

4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e di lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati prima del 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera *a)*.

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 5, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi al termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b)*. Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati entro il 31 agosto 1995, i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla predetta cessazione.

11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati prima del 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 5. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati prima del 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perché essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e in lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995, lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. Le somme di cui al comma 15, lettera *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Disposizioni in materia di collocamento

1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le assunzioni. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione

contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliere o settimanale di lavoro.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento ai documenti relativi alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto delle assunzioni previste dal comma 1 del citato articolo 25 ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché ad eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della predetta riserva.

8. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6 per cento. Alla determinazione delle predette circoscrizioni, valida anche ai fini dell'applicazione di altre norme che facciano riferimento al medesimo criterio, si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3, comma 8, primo periodo. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo, possono essere stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in deroga alla vigente normativa.

11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il proprio personale, finalizzati allo svolgimento di mansioni di addetti alla vigilanza o di ispettori, a parità di livello di inquadramento. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per il personale interessato, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica ed enti bilaterali, nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 9.

14. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

15. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 14 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi. Le commissioni regionali per l'impiego possono deliberare che la presente disposizione trova applicazione con riferimento a selezioni disposte a partire dal 1° gennaio 1996.

16. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei.

17. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale, che all'estero.

18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.».

19. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 102 unità di cui due ufficiali, settanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, dieci unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, venti unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni per gli anni 1996 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1113 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

20. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Disposizioni in materia di lavoro agricolo

1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui al comma 2. L'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera *c*), e 6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.

2. I datori di lavoro agricolo devono tenere un registro di impresa rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base della denuncia aziendale, assumono per un numero di giornate non superiore a 150, hanno facoltà di optare per un modello semplificato di detto registro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinate le caratteristiche del registro e del modello semplificato, le sue modalità di tenuta, compilazione e conservazione, le modalità di accertamento delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, dei piccoli coloni e dei piccoli coltivatori diretti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, nonché le modalità di compilazione e di pubblicazione, da parte dell'INPS, di elenchi nominativi annuali e trimestrali indicanti le giornate di lavoro effettuate dai predetti lavoratori.

3. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 150.

4. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione degli elenchi nominativi ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro che siano state oggetto di informazione circostanziata inviata in via riservata, dal lavoratore interessato, al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro i termini fissati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2.

5. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1979, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera *a*), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. È altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 83 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui al comma 2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente: «*3*. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.». I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle

vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.

2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.».

7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

8. L'omessa o infedele compilazione del libro matricola, del registro di impresa e del modello semplificato previsti dal presente articolo e dall'articolo 2, la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3, ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego ed all'INPS della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Ai fini dell'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, la medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che si renda responsabile di omessa o infedele registrazione sui registri d'impresa di cui al comma 2 e che ometta di tenere o di esibire i medesimi sul luogo di lavoro o la loro copia qualora si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata, è punita con la sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente e per ogni dichiarazione. Per quanto non espressamente disposto in materia di tenuta e conservazione del registro di impresa e del modello semplificato, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 2 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Misure di carattere previdenziale e contributivo

1. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e 8,6 miliardi per l'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in

atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a 35 miliardi per l'anno 1995 e a 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, nonché, quanto a lire 15,1 miliardi per il 1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7, 9, lettera *b)*, e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 adeguato all'anno 1996. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

10. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

11. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«*9-bis*. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.».

12. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede:

a) quanto a lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dai predetti commi 9-*bis* e 9-*ter*.

13. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti

per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Art. 5.

Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori e autorizzata, in analogia a quanto previsto dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali

12. La Gepi S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative, non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 9.

13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, La Nova, società costituita dalla Gepi e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,7 e 8 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Art. 6.

Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995» e «la somma di lire 21,5 miliardi»;

b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino e non oltre il 31 maggio 1995».

2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere *a)* e *d)*, il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12

agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, per un periodo massimo di diciotto mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1995 rimane stabilita al 30 per cento.

17. È differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. È differito al 31 dicembre 1995 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del predetto decreto-legge.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato».

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Sino al 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, può altresì concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale della durata massima di dodici mesi, anche in deroga alla normativa vigente, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'attuazione del predetto progetto. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

22. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dell'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, può sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento. Al minor gettito derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

23. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.

24. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

25. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità nel corso dell'anno 1995 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 8.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992.

26. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 25 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 25 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 91 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001, in lire 141 miliardi per l'anno 2002, in lire 91 miliardi per l'anno 2003, in lire 94 miliardi per l'anno 2004 e in lire 48 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

27. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995.».

28. Fatto salvo quanto previsto dai commi 19, 22 e 26, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi, si provvede: quanto a lire 253 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati: quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 502 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 330 miliardi, mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale.

Art. 7.

Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale

riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera *c)*, e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purché tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

Art. 8.

Tirocini formativi e di orientamento

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da:

a) università;

b) provveditorati agli studi;

c) istituzioni scolastiche pubbliche;

d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) comunità terapeutiche e cooperative sociali.

3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera *b)*.

6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti in uscita, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di un anno, hanno durata non superiore a sei mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento;

d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'Università le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap.

8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento;

b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 9.

Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.

1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale può essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «mensile o annuale» sono sostituite dalle seguenti: «o mensile».

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio

1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservato alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

6. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Art. 10.

Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno

1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 11.

Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

«*3.* I progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego».

2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

«*7.* L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego».

3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2 trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.

Art. 12.

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per esigenze di riorganizzazione aziendale.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti ed ai consorzi tra di esse che, in attuazione di convenzioni stipulate tra l'Agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1, assumano, anche con contratto di lavoro a termine, i lavoratori di cui al comma 1 viene corrisposto, per ciascuno di essi e con le modalità previste dalle convenzioni, un contributo pari al 50 per cento della

contribuzione versata agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995.

3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

1. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali».

2. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «per la durata di quattro anni» e la parola: «speciale», sono soppresse.

3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 9 e 11, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

Art. 14.

Piccola società cooperativa

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

Art. 15.

Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis

1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 30 giugno 1996. La Carbosulcis S.p.a. cessa dalle funzioni di gestione e mantiene l'affidamento delle miniere quale custode, sulla base delle attuali modalità operative, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. Alle esigenze finanziarie per l'attuazione del comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede:

a) con le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) con una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*,

della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.

Art. 16.

Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero, finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

Art. 17.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «15 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse».

2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Le predette somme sono riassegnate direttamente dall'entrata del bilancio dello Stato all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro». La rappresentanza di parte datoriale nel Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale degli enti di cui all'elenco *A* può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995.» e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto».

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, è rinviata al 31 dicembre 1995.

6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.

7. All'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «è autorizzato» sono inserite le seguenti: «, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335,»;

b) al comma 1, lettera *a)*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.».

8. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

9. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione dura in carica tre anni».

10. Il personale già dipendente dall'ente «Colombo 92» ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1° luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

11. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

12. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta Commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonché a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla Commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

13. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

14. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

15. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 5.

16. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: «di lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 7 miliardi e 700 milioni».

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

TABELLA *A*
[*prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera* a), *n. 1*]

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000 . . . . . L. 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 . . . . . » 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000. . . . . » 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 . . . . . » 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 . . . . . » 20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 . . . . . » 40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate . . . . . » 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate . . . . . » 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate . . . . . » 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . . . . . » 40.000

Per ogni estratto manifesto . . . . . » 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili . . . . . » 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente . . . . . » 2.600
Per ogni istanza . . . . . » 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale.*

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

95G0460

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1995.

Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1991;

Sentito il Comitato elettrotecnico italiano;

Sentita la commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992;

Considerate le iniziative su normative tecniche sperimentali avviate in ambito comunitario sulla limitazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici per la popolazione ed i lavoratori;

Viste le relazioni inoltrate al Ministero dell'ambiente da parte degli esercenti di elettrodotti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992;

Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti e dalle relative stazioni e cabine elettriche.

Art. 2.

Le intensità delle componenti di campo elettrico e di induzione magnetica, di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, sono da intendersi espresse in valore efficace; il valore quadratico medio di cui agli stessi punti, è da intendersi come radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti.

Art. 3.

Per la prima fase di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 le azioni di risanamento, verranno effettuate in base alle prescrizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Esse dovranno inoltre essere conformi alla legge 28 giugno 1986, n. 339, e relativo regolamento di esecuzione del 21 marzo 1988 ed al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 16 gennaio 1991.

Art. 4.

A far data dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti di risanamento verranno presentati al Ministero dell'ambiente con cadenza annuale, secondo le priorità indicate nelle sopracitate relazioni inviate dagli esercenti degli elettrodomestici, tenendo conto dell'obbligo di garantire la continuità del servizio elettrico.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti degli elettrodotti dovranno inoltrare al Ministero dell'ambiente il programma generale dei progetti sopra richiamati, articolato secondo i suddetti criteri, segnalando tuttavia i casi di programmazione temporale vincolata all'esercizio degli elettrodotti stessi.

Il completamento delle azioni di risanamento è fissato al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

95A5739

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Esino» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Esino», corredata dal parere espresso dalla regione Marche;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Esino» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Esino» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Esino» nelle tipologie «Esino bianco», «Esino rosso», «Esino frizzante» e «Esino Novello» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Esino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «ESINO»

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Esino», è riservata ai vini bianco, anche nella tipologia frizzante, e rosso, anche nella tipologia novello, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti, stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Le uve, destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino», devono essere ottenute da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Esino bianco, anche nella tipologia frizzante: Verdicchio minimo 50%.

Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%,

Esino rosso. vitigni Sangiovese e Montepulciano da soli o congiuntamente minimo del 60%.

Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati per le province di Ancona e Macerata congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Esino», comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ancona ed il seguente territorio amministrativo compreso nella provincia di Macerata che delimita le zone di produzione del Verdicchio di Matelica e del Verdicchio dei Castelli di Jesi: partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue fino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile fino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano fino all'incrocio con il fosso di Collamato in località Fonticelle, prosegue poi il fosso stesso in direzione Nord-Nord Est fino alla confluenza con il fosso di Pagliano e proseguendo in direzione Est fino alla località Case Incrocca. Da Case Incrocca si prende la comunale fino al congiungimento con la strada statale n. 256 «Muccese». Dalla statale si percorre la stessa in direzione Nord fino all'incrocio con la strada comunale di Fogliano. Da lì girando a sinistra la si percorre in direzione di Frazione Piane fino all'incrocio con la strada che porta in località Case Piagnifame.

Dall'incrocio girando a destra, si percorre la strada vicinale fino alla località Piagnifame e si prosegue fino ad incrociare la strada vicinale delle Cese. Da questa, si prende la direzione Colferraio fino ad arrivare al crinale e quindi si devia verso Nord e si prosegue in modo irregolare in direzione Nord-Est fino all'incrocio del fosso Cerquete in prossimità della località Fontanelle sulla strada comunale delle Cerquete passando per Case La Mucchia a quota 436. Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colle Tenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che da Colferraio porta a Rastia, ed a Casa Rossa (q. 460) per raggiungere, lungo un sentiero, (q. 554). Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna poi la direttrice per (q. 474) e a questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica. Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello giunge alla frazione Salvalagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo San Severino Marche; e che percorre fino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi; fino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, fino al bivio per la frazione Sabbieta Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, fino al ponte sul fosso di Sperimento per congiungersi poi lungo detto Fosso alla strada statale Camerino-Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il fosso di Palente, fino al ponte della Cesara Segue poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito fino a raggiungere la frazione Seppio. Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km 2 sulla strada statale Pioraco Castelraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-Castelraimondo fino alla confluenza con la carrareccia per Sant'Angelo che percorre sino alla frazione Sant'Angelo Raggiunge poi le propaggini di Monte-Castel S Maria secondo la direttrice che da S. Angelo (q. 549) va a Case il Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli. Da Case Foscoli sino alle propaggini del monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (q. 488) va al confine comunale Matelica-Esanatoglia in prossimità di Case Cantalupo attraverso le quote 539, 469, 622, 583 Da Casa Cantalupo, percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia, fino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Esino», devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n 164, i terreni i cui vigneti siano atti a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura per non più di due interventi per il periodo primaverile-estivo.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere almeno 2 200 ceppi per ettaro.

Le produzioni massime di uva per ettaro di coltura specializzata di cui all'art 2 devono essere le seguenti:

Vino	Resa uva/Ha
Esino bianco	15 t
Esino rosso	14 t

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché non superi del 20% i limiti sopra indicati. Qualora si

superino tali limiti, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazioni di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Pertanto la resa ettaro/ettolitro di vino sarà per l'Esino bianco di 105 ettolitri e per l'Esino rosso di 98 ettolitri. La resa media per ceppo sarà di kg 6,8 per l'Esino bianco e kg 6,3 per l'Esino rosso.

La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro, inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

I vigneti iscritti agli albi delle denominazioni di origine controllate «Rosso Piceno», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero» e «Lacrima di Morro d'Alba», possono essere destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Esino» bianco e rosso, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazione in tutto in parte per superfici iscritte separatamente all'albo, in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. E' consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 164/1992.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare rispettivamente ai tipi bianco e rosso un titolo alcolometrico volumico naturale di gradi 10, mentre per la tipologia frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino Esino, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Esino bianco:

colore: paglierino tenue;

odore: caratteristico intenso;

sapore: asciutto;

gradazione alcolica complessiva minima: 10,5 gradi;

estratto secco netto minimo: 14 per mille;

acidità totale: 4,5 per mille.

Esino rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico intenso;

sapore: asciutto;

gradazione alcolica complessiva minima: 10,5 gradi;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale: 5 per mille.

Esino frizzante:

colore: paglierino;

odore: fruttato;

sapore: fresco;

gradazione alcolica complessiva minima: 9,5 gradi;

estratto secco netto minimo: 14 per mille;

acidità totale: 4,5 per mille.

Esino novello:

colore: rosso rubino;

odore: flagrante fine caratteristico;

sapore: asciutto armonico vellutato;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

acidità totale: 4,5 per mille;

presenza di almeno il 30% di vino ottenuto dalla macerazione, carbonica delle uve.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore riserva, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Esino bianco, rosso e frizzante, può figurare l'annata di produzione delle uve, che è obbligatoria per la tipologia novello. E' vietato l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora.

95A5699

DECRETO 13 settembre 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978 e 3 maggio 1989, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relative alle tipologie ed alla base ampelografica;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata

domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978 e 3 maggio 1989, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini «Verdicchio di Matelica» nelle tipologie «Verdicchio di Matelica», «Verdicchio di Matelica Spumante», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Verdicchio di Matelica Passito», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti «Verdicchio di Matelica» Verdicchio di Matelica, Spumante, Riserva e Passito, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VERDICCHIO DI MATELICA».

Art 1.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Sono previste anche le tipologie Spumante, Riserva e Passito.

Art. 2

Il vino «Verdicchio di Matelica» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati od autorizzati nelle province di Ancona e Macerata raggiungendo congiuntamente o singolarmente la percentuale massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del «Verdicchio di Matelica», comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.

La zona di produzione è così delimitata:

partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiata sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano che poi segue sino alla località Case Tribbio. Di qui prende la carreggiata per la frazione Paterno, poi la strada per frazione Castiglione indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia-Fabriano che segue sino al bivio per la frazione Bassano.

Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale 76 che percorre sino al bivio con la strada delle Serre Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case S Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni Cerquete e Fontanelle

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggeto, Colletenuto-Colferraio, indi percorre la carreggiata delle Volgore che passa per Case S. Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni Cerquete e Fontanelle.

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggeto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che da Colferraio porta a Rastia, ed a Casa Rossa (q. 460) per raggiungere, lungo un sentiero, q. 554.

Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna poi la direttrice per q. 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta, di cui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana.

Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte S Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.

Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello giunge alla frazione Selvalagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo-San Severino Marche; e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi; sino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul fosso di Sperimento per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino-Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il fosso di Palente, sino al ponte della Cesara.

Segue poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle S. Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio.

Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km 2 sulla strada statale Pioraco-Castelraimondo.

Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per S. Angelo che percorre sino alla frazione S. Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel S. Maria secondo la direttrice che da S. Angelo (q. 549) va a Case il Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529.

Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli. Da Case Foscoli sino alle propaggini del monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (q. 488) va al confine comunale Matelica-Esanatoglia in prossimità di case Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622, 583.

Da casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata la forma di allevamento a tendone.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura per non più di due interventi per il periodo primaverile-estivo.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare le tonnellate 13 ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica».

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata rapportandola all'effettiva superficie coperta dalla vite.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e reimpianti) dovranno avere almeno 1660 ceppi per ettaro.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Pertanto la resa ettaro/ettolitro sarà di 91 ettolitri per il «Verdicchio di Matelica» e 70 ettolitri per il «Verdicchio di Matelica» Riserva. La resa media per ceppo sarà di 7,8 chilogrammi per il «Verdicchio di Matelica» e 6,0 chilogrammi per il «Verdicchio di Matelica» Riserva.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. Le uve, dopo la eventuale selezione di cui all'art. 4 devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Verdicchio di Matelica» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: paglierino tenue;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: gradi 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 gr/lt.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini base che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata; la definizione in etichetta dovrà essere «Verdicchio di Matelica».

Art. 8.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» possono essere destinate alla produzione della tipologia «Passito» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15 gradi;

la resa massima di uva fresca in vino finito non deve essere superiore al 45%;

l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» Passito non può avvenire prima del primo dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di maturazione il vino deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo naturale del 15%;

le operazioni di vinificazione ivi compresa la maturazione devono avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5;

il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» Passito, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato;

odore: caratteristico, etereo, intenso;

sapore: armonico, vellutato con retrogusto amarognolo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 14 gradi alcool svolti;

estratto secco netto minimo: 19 per mille;

acidità totale minima: 4 gr/lt.

Art. 9.

Il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» può utilizzare la menzione «Riserva» a condizione che risponda ai seguenti requisiti:

la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i q.li 100;

le uve devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50;

non è ammessa la pratica dell'arricchimento;

deve aver superato un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di ventiquattro mesi di cui almeno quattro mesi di affinamento in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

il vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico complessivo minimo naturale: 12,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Art. 10.

Le tipologie Passito e Riserva del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» devono essere commercializzate esclusivamente confezionate in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50 chiuse con tappo di sughero e su ogni recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Le operazioni di invecchiamento e affinamento in bottiglia devono avvenire entro la zona delimitata dall'art. 5. È consentito che dette operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 7 presso le aziende che all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione risultano essere produttrici o imbottigliatrici del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» da almeno cinque anni.

Art. 11.

I conduttori iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» in sede di vendemmia possono rivendicare alle camere di commercio competenti per territorio le seguenti tipologie:

«Verdicchio di Matelica»;

«Verdicchio di Matelica» Spumante,

«Verdicchio di Matelica» Riserva;

«Verdicchio di Matelica» Passito.

È consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 12.

Alla denominazione di orgine controllata «Verdicchio di Matelica» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili. È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

95A5750

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 settembre 1995.

Contingente delle serie speciali millesimo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 1.000 commemorativa del IV centenario della morte del Tintoretto;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1995, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1994;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1995, concernente la proroga dei termini di prenotazione delle serie suddette;

Considerato che entro i termini di prenotazione risultano vendute n. 53.000 serie;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1994, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in L. 26.500.000 pari a n. 53.000 pezzi di cui:

L. 22.250.000 pari a n. 44.500 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.250.000 pari a n. 8.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del IV centenario della morte del Tintoretto, inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1994, è stabilito in L. 53.000.000 pari a n. 53.000 pezzi di cui:

L. 44.500.000 pari a n. 44.500 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 8.500.000 pari a n. 8.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1994 confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20,

L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle» e L. 1.000 d'argento «Tintoretto», viene fissato in n. 53.000 pezzi per il valore nominale di L. 126.564.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A5747

DECRETO 12 settembre 1995.

Contingente delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1994, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle monete suddette;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1995, concernente la proroga dei termini di prenotazione delle serie suddette;

Vista la nota n. ZRP 164 datata 25 luglio 1995 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito;

Considerato che risultano vendute n. 21.196 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della Banca d'Italia, già fissato con il decreto ministeriale del 29 settembre 1994 citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 2.119.600.000 pari a n. 21.196 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A5748

DECRETO 12 settembre 1995.

Contingente delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, concernente l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1994, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle monete suddette;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1995, concernente la proroga dei termini di prenotazione delle serie suddette;

Vista la nota n. ZRP 164 datata 25 luglio 1995 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito;

Considerato che risultano vendute n. 22.560 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della Banca d'Italia, già fissato con il decreto ministeriale del 29 settembre 1994 citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 1.128.000.000 pari a n. 22.560 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A5749

DECRETO 26 settembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che il 1° ottobre 1995 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% 1° ottobre 1992/1995 emessi con decreto ministeriale del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1992;

Visti il propri decreti in data 28 agosto e 13 settembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 12% - 1° ottobre 1992/1995, nominativi;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 92.607 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 28 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 679.400.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° ottobre 1995, nominativi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è

prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 28 agosto 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 ottobre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 28 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 28 settembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 settembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 28 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al terzo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 4 ottobre 1995.

Art. 6.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12%, di scadenza 1° ottobre 1995, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 7.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1995 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° settembre 1995; dovranno essere corrisposti trentuno giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovo buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° ottobre 1995, versati per il rinnovo.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1995, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° ottobre 1995, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° ottobre 1995, al nome, da rinnovare, sarà effettuta dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissoine e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 ottobre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma, della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata in bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5745

DECRETO 26 settembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1995, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995. ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti il propri decreti in data 26 luglio, 11, 28 agosto e 13 settembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 settembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 92.607 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 ottobre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 29 settembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 settembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 ottobre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5746

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 24 luglio 1995.

Divieto di trasformazione dello stato dei luoghi nell'area naturale marina di «Torre Guaceto».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, relativa alle zone umide d'importanza internazionale;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1981, n. 141, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha dichiarato l'area di «Torre Guaceto» quale zona umida di importanza internazionale in esecuzione della convenzione di Ramsar;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1991 con il quale il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, ha istituito la riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto»;

Vista la nota n. 5649/SCN/4.8.9. del 18 dicembre 1991, con il quale il Ministero dell'ambiente ha chiesto al presidente della giunta regionale della Puglia, al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi e ai sindaci dei comuni di Brindisi e Carovigno, di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di ampliamento della zona umida di «Torre Guaceto»;

Vista la delibera del consiglio comunale di Carovigno datata 10 giugno 1992, n. 84, con la quale tale amministrazione ha espresso parere favorevole all'ampliamento della zona umida;

Vista la deliberazione n. 46 del 30 maggio 1994 del consiglio comunale di Carovigno con la quale, in seguito alla presentazione di una richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione per l'edificazione di un villaggio turistico nella zona oggetto della proposta di tutela, richiesta dapprima rigettata e poi, di fatto, non più osteggiata dall'amministrazione comunale, il consiglio stesso ha revocato la sopracitata deliberazione n. 84 del 10 giugno 1992;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che in caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente possa individuare aree da proteggere e adottare su di esse misure di salvaguardia;

Visto il programma triennale per le aree naturali protette, approvato con delibera del comitato per le aree naturali protette in data 21 dicembre 1993, all'interno del quale è prevista l'area naturale di «Torre Gauceto»;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato programma triennale alla istituzione della riserva naturale di «Torre Guaceto», con le modalità di cui agli articoli 8 e 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Ritenuto che nelle more della istituzione della riserva naturale dello Stato è necessario garantire la salvaguardia delle zone circostanti l'area individuata con il citato decreto ministeriale del 18 maggio 1981, secondo quanto indicato nella nota del Ministero dell'ambiente n. 5649/SCN/4.8.9. del 18 dicembre 1991;

Ritenuto che sussistano i requisiti di necessità ed urgenza al fine di evitare possibili danni ai valori naturalistici ivi esistenti;

Ordina:

Art. 1.

Nell'area perimetrata come indicato nell'allegato *A* al presente decreto è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame del Comitato per le aree naturali protette, di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. La presente ordinanza ha efficacia fino alla eventuale adozione del provvedimento di ampliamento dell'area protetta e comunque per un periodo superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il Ministro: BARATTA

ALLEGATO *A*
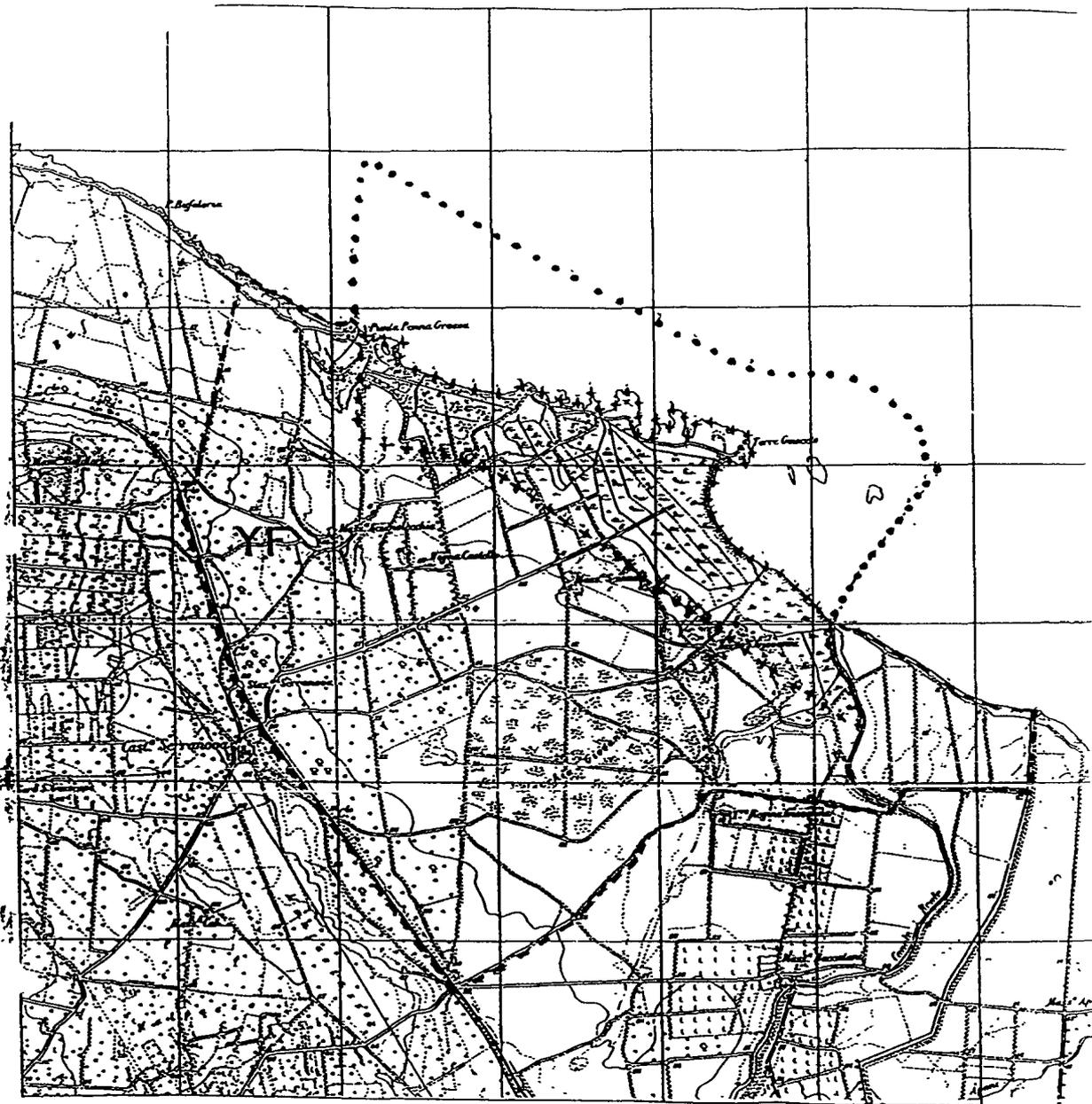
TORRE GUACETO

••••••••	RISERVA MARINA DI CUI AL D.M. 4-12-91
++++	ZONA UMIDA DI CUI AL D.M. 18-5-81 N° 141
--------	AMPLIAMENTO

95A5751

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994 e 13 gennaio 1995 concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994) e del 13 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995), concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991 n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993 n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994 n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del predetto comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994) e del 13 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gezzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995), recanti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del predetto comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5740

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° dicembre 1994 concernente: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994), concernente: «Individuazione delle

confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991 n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993 n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994 n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del predetto comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), recante: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del predetto comparto delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5741

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994 e 13 gennaio 1995 concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994) e del 13 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995), concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle Università, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri

ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991 n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993 n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994 n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 dèl 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Università è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del predetto comparto del personale delle università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994) e del 13 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995), recanti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle università di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del predetto comparto delle università è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5742

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994 e 13 gennaio 1995 concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994) e del 13 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995), concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991 n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993 n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994 n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle ammninistrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative — tra le confederazioni sindacali aventi

titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994) e del 13 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995), recanti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle università di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle università è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5743

DECRETO 22 settembre 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° dicembre 1994, 13 gennaio 1995 e 6 marzo 1995 concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994), del 13 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995) e del 6 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1995), concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995, concernente: «Nomina di novantotto componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», che per il «settore: dirigenti pubblici e privati e quadri intermedi» include anche un rappresentante della confederazione sindacale Unione italiana quadri (Unionquadri);

Tenuto conto che, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1995, la indicata confederazione sindacale Unionquadri — in base ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991 n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993 n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994 n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, n. 92 del 21 aprile 1993 e n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle ammninistrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazioni ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative —

tra le confederazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), del 13 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995) e del 6 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1995), recanti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della predetta autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è integrato nel modo seguente:

Unione italiana quadri (Unionquadri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A5744

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Riparto degli accantonamenti per iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica relativi ai bienni 1988-89 (seconda tranche) e 1990-91, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni, e visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, l'art. 3, comma 2, e l'art. 6, comma 2;

Vista la propria delibera in data 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, con la quale sono state formulate indicazioni di carattere generale in ordine alle modalità di espletamento delle iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

Viste le proprie delibere in data 28 giugno 1990 e 30 luglio 1991, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990 e n. 189 del 13 agosto 1991, con le quali si è proceduto al riparto delle risorse destinate al settore di cui trattasi per i bienni 1988-89 (2ª tranche) e 1990-91 ed agli accantonamenti di legge;

Vista la propria delibera del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, con la quale sono state — tra l'altro — formulate ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di espletamento delle iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore in questione;

Vista la propria delibera del 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995, concernente il riparto degli accantonamenti disposti, per le finalità sopra indicate, con la suddetta delibera del 16 marzo 1994;

Vista la proposta, formulata dal comitato esecutivo del CER e trasmessa con nota n. 201 del 19 maggio 1995 dal segretariato del CER, per il riparto degli analoghi accantonamenti disposti con le citate delibere del 28 giugno 1990 e del 30 luglio 1991;

Vista la nota n. 273 del 19 giugno 1995, con la quale il segretariato generale del CER ha fornito indicazioni anche in vista di una più puntuale allocazione delle risorse di cui sopra;

Preso atto delle considerazioni svolte nel verbale della suddetta seduta del comitato esecutivo del CER per motivare il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dal menzionato art. 6, comma 2, della legge n. 457/1978;

Preso atto che, nelle premesse della citata delibera del comitato esecutivo del CER, è precisato che per l'anagrafe dell'utenza sono tuttora disponibili somme provenienti dagli accantonamenti ripartiti in precedenza;

Considerato che la proposta di riparto formulata dal comitato esecutivo del CER destina gli accantonamenti da ripartire alle medesime finalità indicate nella richiamata delibera 10 gennaio 1995 ed assicura quindi quel coerente ed organico utilizzo delle risorse nell'occasione auspicato da questo comitato;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, che ha in particolare sottolineato l'opportunità di prevedere ulteriori modalità di espletamento dell'attività di ricerca e studi intese ad assicurare una maggiore fruibilità del patrimonio di conoscenze sperimentali nel settore;

Delibera:

1. Settori di intervento.

1.1. Le attività inerenti le iniziative di ricerca, studi e sperimentazione sono svolte nell'ambito dei seguenti settori, come definiti al punto 6.3 della delibera del 16 marzo 1994 meglio specificata in premessa, e sulla base delle ulteriori indicazioni di cui ai punti 6.4 e 6.5 della delibera stessa come integrate al successivo punto 1.2:

a) programmatorio;

b) tecnico;

c) documentativo-informativo;

d) procedurale.

1.2. L'attivazione delle iniziative di incontro e di dibattito, relative alla politica abitativa e urbana, e la promozione di concorsi pubblici finalizzati alla riqualificazione della progettazione degli interventi di cui al punto 6.3, lettera *a)*, della citata delibera del 16 marzo 1994 possono essere realizzate sia direttamente dal segretariato generale del CER attraverso autonome manifestazioni sia mediante la partecipazione dello stesso segretariato a manifestazioni di rilevante interesse nazionale, comunitario e internazionale (quali conferenze, convegni, mostre ed esposizioni, premi, concorsi di progettazione) promosse e gestite da soggetti diversi, al fine di consentire una più ampia e capillare diffusione dei contenuti e dei risultati delle ricerche e delle iniziative finanziate dal CER e delle azioni poste in essere dal segretariato generale.

Tale obiettivo potrà essere perseguito, se del caso, anche attraverso la costituzione di sedi tali da rappresentare, sia a livello nazionale sia per le singole aree metropolitane, punti di riferimento per la raccolta sistematica delle conoscenze e informazioni sulle politiche abitative ed urbane e per la loro diffusione. I costi di realizzazione delle suddette sedi saranno contenuti entro i limiti generali stabiliti dal CER nelle delibere assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *n)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457; mentre per i costi di gestione, tramite apposite convenzioni stipulate dal segretariato generale del CER con gli enti locali interessati, saranno imputati integralmente agli enti locali stessi.

2. Riparto delle risorse.

Gli accantonamenti complessivi previsti dalle proprie delibere del 28 giugno 1990 e del 30 luglio 1991, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono così ripartiti:

2.1. lire 12,083 miliardi, a valere sui contributi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono da destinare ad iniziative concernenti ricerche e studi da effettuare nell'ambito dei settori di cui al punto 1 della presente delibera: in tale contesto saranno imputati alle suddette disponibilità gli oneri per la costruzione di laboratori sperimentali tipologici e tecnologici, nonché per la realizzazione — se del caso — delle relative sedi.

Il suddetto importo è imputato sugli accantonamenti relativi al biennio 1988-89 (seconda tranche);

2.2. lire 58 miliardi, a valere sui contributi di cui alla menzionata legge n. 60/1963, sono destinate ad interventi costruttivi con finalità sperimentali da realizzare nell'ambito del settore d'intervento «tecnico» di cui al punto 1, lettera *b)*, della presente delibera.

Dette disponibilità sono così ripartite:

lire 10,417 miliardi per il biennio 1988-89;

lire 47,583 miliardi per il biennio 1990-91;

2.3. lire 3 miliardi, a valere sugli accantonamenti disposti sui finanziamenti destinati all'edilizia agevolata per il biennio 1990-91 e da corrispondere in conto interessi, sono destinate alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata con finalità sperimentali localizzati nei comuni compresi nelle aree di particolare tensione abitativa di Roma e Milano e prescelti tra gli interventi avviati nell'ambito del programma di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1990;

2.4. lire 1,8 miliardi sono utilizzate per fronteggiare, secondo le modalità e nei limiti stabiliti al punto 2.2 della delibera del 28 marzo 1985, i sovraccosti, correlati ai contenuti ed alle metodiche sperimentali, per gli interventi di cui al punto 2.3;

2.5. lire 4,617 miliardi sono destinate al pagamento dell'I.V.A. relativa ai sovraccosti, di cui alla richiamata delibera del 28 marzo 1985, per i vari interventi costruttivi di edilizia agevolata avviati nell'ambito del programma reso pubblico con il citato avviso del 12 maggio 1990.

Gli importi di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono imputati sui contributi di cui alla menzionata legge n. 60/1963 relativi al biennio 1990-91.

3. Modalità di affidamento.

La scelta dei soggetti cui affidare la realizzazione delle iniziative indicate al punto 2 della presente delibera avverrà sulla base delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa.

4. Disposizioni specifiche per gli interventi costruttivi con finalità sperimentali.

4.1. Gi interventi costruttivi con finalità sperimentali sono realizzati prioritariamente nell'ambito di programmi di particolare rilevanza, conformi agli obiettivi ed ai contenuti specificati ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della più volte citata delibera del 16 marzo 1994.

4.2. I suddetti interventi, in relazione alla necessità di avviare a soluzione i problemi delle aree ad alta tensione abitativa, sono prioritariamente localizzati nelle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonché nelle «città d'arte» caratterizzate da rilevanti interessi storici, artistici, architettonici ed ambientali.

Gli elementi alla cui stregua il segretariato del CER individua le «città d'arte» che possono essere destinatarie degli interventi di cui trattasi sono definiti dal Segretariato stesso d'intesa con il Ministero dei beni culturali ed ambientali.

4.3. Per la realizzazione degli interventi di cui sopra il Segretariato generale del CER provvederà alla stipula di protocolli d'intesa con le regioni ed i comuni interessati.

5. Relazione.

Il comitato esecutivo del CER, come previsto nella delibera del 10 gennaio 1995, provvederà alla predisposizione di una relazione annuale sull'utilizzo degli accantonamenti disposti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 457/1978 come sopra modificato, ivi inclusi gli accantonamenti ripartiti con la presente delibera.

Detta relazione verrà sottoposta a questo Comitato contestualmente alla relazione che, ai sensi dell'ultimo comma della delibera adottata il 9 febbraio 1984, il citato Comitato esecutivo è tenuto ad elaborare in ordine ai programmi di sperimentazione di edilizia sovvenzionata ed agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.

Invita

il CER a formulare, non appena possibile, proposte per il riparto dei fondi che risultino ancora disponibili per l'edilizia residenziale pubblica e per l'edilizia agevolata.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 182

95A5704

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma nazionale d'interesse comunitario per la regione Toscana per gli anni 1989-91 ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzoggiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzoggiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1787/84, come modificato dal regolamento CEE del Consiglio n. 3641/85, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(88) 2207/003 del 19 dicembre 1988, concernente la concessione di un contributo del fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario in Italia per la regione Toscana (PNIC);

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee n. 10869 del 17 ottobre 1990, con la quale vengono sostanzialmente integrati i contenuti della suddetta decisione C(88) 2207/003 del 19 dicembre 1988, con riferimento alla proposta di modifica formulata dalla regione e trasmessa alla CEE dalla rappresentanza permanente con nota n. 7552 del 12 settembre 1990;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunità europee per gli interventi connessi al Programma nazionale d'interesse comunitario della regione Toscana — ammontanti complessivamente a 62 MECU, a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1989-91 —

è stata stabilita, nel contesto dei suddetti provvedimenti, una quota a carico dello Stato pari a 32,748 miliardi di lire;

Viste le proprie delibere 29 marzo 1990, 30 maggio 1991, 13 ottobre 1992 e 7 giugno 1993 con le quali alla regione Toscana vengono attribuiti complessivamente 17,8 miliardi di lire — a valere sulle risorse della legge n. 64/1986 — utilizzabili per le finalità del citato (PNIC);

Considerata la necessità di integrare detta quota ricorrendo al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, per il restante importo di 14,948 miliardi di lire;

Vista la nota della regione Toscana n. I.G./4491/3.7.5. del 17 luglio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. In favore del Programma nazionale di interesse comunitario della regione Toscana, richiamato in premessa, è autorizzato il cofinanziamento di 14,948 miliardi di lire, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Tale importo sarà trasferito alla predetta regione sulla base delle richieste avanzate dalla regione medesima, attestanti l'avvenuta effettuazione degli interventi.

2. La Regione interessata effettua i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 181

95A5705

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 11 maggio 1992, concernente integrazioni all'ordinamento didattico universitario relative all'istituzione dei corsi di diploma universitario della facoltà di agraria e di medicina veterinaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale con particolare riferimento alla deliberazione del 18 maggio 1995 con la quale il C.U.N. medesimo ha stabilito la corrispondenza fra i raggruppamenti indicati nel decreto ministeriale 15 novembre 1991 ed i settori scientifico-disciplinari individuati con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale relativo ai singoli diplomi universitari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 3, concernente la facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Facoltà di agraria)*. — 1. La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

lauree:

a) laurea in scienze agrarie;

b) laurea in scienze forestali;

diplomi:

a) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

b) produzioni vegetali;

c) tecniche forestali e tecnologie del legno;

d) tecnologie alimentari».

Art. 2.

Dopo l'art. 5, e con lo scorrimento degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 riguardanti rispettivamente le norme comuni ai corsi di diploma della facoltà di agraria ed i diplomi universitari in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, in produzioni vegetali, in tecniche forestali e tecnologie del legno e in tecnologie alimentari.

Art. 6 *(Norme comuni ai corsi di diploma universitario della facoltà di agraria).* — 1. L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

2. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. Ciascun diploma universitario è articolato in uno o più orientamenti. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università.

4. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario in gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura, in produzioni animali, in produzioni vegetali, in tecniche forestali e tecnologie del legno, in tecnologie alimentari, sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di diploma e di laurea delle facoltà di agraria.

5. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

6. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

7. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

8. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

9. La durata degli studi dei corsi di diploma universitario della facoltà di agraria è di 3 anni.

10. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi.

11. Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

12. L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

13. Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

14. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

15. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

16. La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

17. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

18. I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche.

19. La facoltà indica le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

20. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale dei corsi di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. In particolare il Consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

21. La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal Consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

22. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 7 *(Diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura).*

1. *Formazione di base comune* (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B - Algebra;

A01C - Geometria;

A01D - Matematiche complementari;

A02A - Analisi matematica;

A02B - Probabilità e statistica matematica;

A03X - Fisica matematica;

A04A - Analisi numerica;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B - Informatica;

S01A - Statistica.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale;

B01B - Fisica.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A - Chimica analitica;

C03X - Chimica generale ed inorganica;

C02X - Chimica fisica;

C05X - Chimica organica;

G07A - Chimica agraria;

E05A - Biochimica;

E05B - Biochimica clinica.

Area 4 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Settori scientifico-disciplinari:

E01A - Botanica;

E01B - Botanica sistematica;

E01C - Biologia vegetale applicata;

E01E - Fisiologia vegetale;

E01D - Ecologia vegetale;

E11X - Genetica;

E04B - Biologia molecolare;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G04X - Genetica agraria;

E02A - Zoologia;

E02B - Anatomia comparata e citologia;

G09A - Zootecnica generale e miglioramento genetico.

Area 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi dell'assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

P01A - Economia politica.

2. *Formazione professionale di base* (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura.

Area 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione d'uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazione del suolo.

Settori scientifico-disciplinari:

G07A - Chimica agraria;

G07B - Pedologia.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing nonché nozioni di controllo e gestione della qualità.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

Area 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole. Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque, anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà infine acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Settori scientifico-disciplinari:

G05A - Idraulica agraria e forestale;

G05B - Meccanica agraria.

G05C - Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura.

Area 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari:

G09A - Zootecnica generale e miglioramento genetico;

G09B - Nutrizione e alimentazione animale;

G09C - Zootecnica speciale;

G09D - Zoocoltura.

Area 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità economica europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Settori scientifico-disciplinari:

N03X - Diritto agrario.

3. *Formazione professionale specifica* (700 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà attivando i singoli orientamenti.

Nell'ambito delle 700 ore a disposizione, la facoltà può anche destinare annualità o frazioni di annualità per approfondimenti in discipline formative di base, sia comuni che professionali.

ORIENTAMENTO - TECNICO AZIENDALE
E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI AGRO-ALIMENTARI

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - Tecnica amministrativa I (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle tecniche amministrative delle imprese con particolare riferimento alla contabilità.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

P02A - Economia aziendale.

Area 14 - Tecnica amministrativa II (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di analisi di bilancio finalizzate alla individuazione delle linee strategiche di sviluppo delle aziende.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

P02A - Economia aziendale.

Area 15 - Diritto del lavoro, amministrativo e tributario (200 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali di diritto relativi ai contratti di lavoro; i principi fondamentali sui contratti con riferimento alla normativa comunitaria e alla legislazione italiana; le basi della legislazione tributaria nazionale, sia con riferimento alla posizione indiretta che a quella diretta. Deve inoltre acquisire i principi fondamentali della legislazione tributaria che regola i rapporti internazionali con particolare riferimento a quelli intracomunitari.

Settori scientifico-disciplinari:

N07X - Diritto del lavoro;

N10X - Diritto amministrativo;

N13X - Diritto tributario;

N03X - Diritto agrario.

Area 16 - Marketing (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base del marketing nel settore agro-alimentare. Deve inoltre acquisire gli strumenti per indagini di mercato e per la individuazione delle linee strategichè per la valorizzazione dei prodotti specifici del settore agro-alimentare.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

P02B - Economia e gestione delle imprese.

Area 17 - Politica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla politica agricola nazionale e comunitaria con particolare riferimento ai nuovi orientamenti della Unione europea.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale.

Area 18 - Estimo rurale (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base relative alla valutazione dei beni economici.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale.

Area 19 - *Lingua inglese* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza della lingua inglese con particolare riferimento alla terminologia tecnica del settore dell'agro-industria.

Settori scientifico-disciplinari:

L18A - Lingua e letteratura inglese.

Saranno oggetto di un corso coordinato e di un'unica prova di valutazione gli argomenti trattati nelle aree 6, 7 e 8; 13 e 14; 17 e 18.

Il tirocinio pratico applicativo può venire attivato presso aziende convenzionate (200 ore).

Art. 8 *(Diploma universitario in produzioni vegetali).*

1. *Formazione di base comune* (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B - Algebra;

A01C - Geometria;

A01D - Matematiche complementari;

A02A - Analisi matematica;

A02B - Probabilità e statistica matematica;

A03X - Fisica matematica;

A04A - Analisi numerica;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B - Informatica;

S01A - Statistica.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale;

B01B - Fisica.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A - Chimica analitica;

C03X - Chimica generale ed inorganica;

C02X - Chimica fisica;

C05X - Chimica organica;

G07A - Chimica agraria;

E05A - Biochimica;

E05B - Biochimica clinica.

Area 4 - Biochimica Applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari:

E01E - Fisiologia vegetale;

E04B - Biologia molecolare;

E05A - Biochimica;

G07A - Chimica agraria.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Settori scientifico-disciplinari:

E01A - Botanica;

E01B - Botanica sistematica;

E01C - Biologia vegetale applicata;

E01E - Fisiologia vegetale;

E01D - Ecologia vegetale;

E11X - Genetica;

E04B - Biologia molecolare;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G04X - Genetica agraria.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

P01A - Economia politica.

2. *Formazione professionale di base* (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settori scientifico-disciplinari:

G04X - Genetica agraria.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali delle fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Settori scientifico-disciplinari:

G07A - Chimica agraria;

G07B - Pedologia.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiotica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Settori scientifico-disciplinari:

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Settori scientifico-disciplinari:

G05A - Idraulica agraria e forestale;

G05B - Meccanica agraria;

G05C - Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura.

3. *Formazione professionale specifica* (700 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà attivando singoli orientamenti.

Nell'ambito delle 700 ore a disposizione, la facoltà può anche destinare annualità o frazioni di annualità per approfondimenti in discipline formative di base, sia comuni che professionali.

ORIENTAMENTO N. 1 - PRODUZIONE DELLE SEMENTI

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - Tecniche agronomiche delle colture da seme (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative all'applicazione delle tecniche colturali idonee a produrre sementi di elevata qualità tecnologica.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02C - Orticoltura e floricoltura.

Area 14 - Sistemi di difesa (100 ore).

Lo studente deve imparare a riconoscere e a controllare le affezioni patologiche e le infestazioni che possono insorgere nel corso delle colture da seme e durante la conservazione della semente. Sono richiesti inoltre il riconoscimento della flora infestante, le colture da seme e la conoscenza delle metodiche di controllo.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 15 - Genetica della produzione sementiera (150 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza dei meccanismi riproduttivi delle principali specie agrarie, orticole e da fiore in ordine alle implicazioni riguardanti il mantenimento, la riselezione e la moltiplicazione del materiale parentale, nonché la conservazione degli standard varietali. Egli deve inoltre conoscere le metodologie connesse con l'impiego di pronubi per l'esecuzione di impollinazioni controllate.

Settori scientifico-disciplinari:

G04X - Genetica agraria;

G06A - Entomologia agraria.

Area 16 - Lavorazione e conservazione delle sementi (100 ore).

Lo studente deve acquisire adeguata conoscenza delle macchine ed attrezzature specifiche per la raccolta e la lavorazione delle sementi. È richiesta inoltre adeguata conoscenza delle strutture ed attrezzature in grado di garantire la buona conservazione della semente. Parallelamente lo studente deve conoscere le alterazioni tecnologiche, patologiche e genetiche conseguenti a una non corretta conservazione.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G04X - Genetica agraria;

G05B - Meccanica agraria;

G05C - Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura;

G06B - Patologia vegetale.

Area 17 - Controllo e certificazione delle sementi (200 ore).

Lo studente deve acquisire approfondite conoscenze delle procedure di campionamento e delle metodiche di analisi sul valore tecnologico, sanitario e genetico delle sementi. Egli deve inoltre conoscere le metodologie di campo e di laboratorio necessarie per la valutazione e il riconoscimento varietale, nonché gli aspetti legislativi connessi con la produzione, la certificazione e il commercio nazionale e internazionale delle sementi.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G01X - Economia ed estimo rurale;

G04X - Genetica agraria;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 18 - Biotecnologie applicate all'attività sementiera (50 ore).

Lo studente deve possedere adeguate conoscenze delle tecniche di propagazione «in vitro» per la moltiplicazione di materiale parentale e per la produzione di seme sintetico. Lo studente deve inoltre acquisire le conoscenze metodologiche e legislative connesse con la valutazione e l'utilizzazione di costituzioni transgeniche.

Settori scientifico-disciplinari:

G04X - Genetica agraria.

Tirocinio pratico applicativo ed elaborato finale (200 ore).

ORIENTAMENTO N 2 - DIFESA

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - Agrometeorologia e ecologia applicata (100 ore).

Oltre ai principi basilari di agrometeorologia ed ecologia lo studente deve acquisire tutte le conoscenze attinenti l'influenza dell'ambiente sul verificarsi e l'evolversi delle malattie e delle pullulazioni dei parassiti animali. Egli inoltre dovrà essere messo in grado di utilizzare ogni dato utile nella gestione dei modelli previsionali ai fini della lotta.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G05B - Meccanica agraria;

G06B - Patologia vegetale;

G06A - Entomologia agraria.

Area 14 - Sistemi colturali e riflessi fitosanitari (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di quegli aspetti dei sistemi colturali che esercitano influenza sulla sanità della coltura.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale;

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

Area 15 - Controllo della flora spontanea (70 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza della biologia e fisiologia delle principali malerbe e delle possibilità del loro controllo.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee.

Area 16 - Patologia vegetale (90 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza specifica delle più importanti malattie biotiche ed abiotiche delle principali colture agrarie ornamentali e del verde ricreativo per essere in grado di formulare una corretta diagnosi.

Settori scientifico-disciplinari:

G06B - Patologia vegetale.

Area 17 - Entomologia agraria (90 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza specifica dei parassiti autunnali delle principali colture agrarie, ornamentali e del verde ricreativo e dei fattori naturali di equilibrio ai fini di formulare una corretta diagnosi.

Settori scientifico-disciplinari:

G06A - Entomologia agraria.

Area 18 - Sistemi di difesa (200 ore).

Lo studente deve acquisire una approfondita conoscenza dei sistemi sia di difesa tradizionali che di controllo biologico e integrato. Deve essere in grado di indicare le più idonee modalità di intervento e di attuare la loro gestione. Nella sua formazione avrà ruolo determinante l'esperienza da acquisire a livello applicativo.

Settori scientifico-disciplinari:

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale;

G05B - Meccanica agraria;

G04X - Genetica agraria;

G01X - Economia ed estimo rurale.

Tirocinio pratico applicativo ed elaborato finale (200 ore).

ORIENTAMENTO N 3 - VIVAISMO ORTO-FLORICOLO

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - Agrometeorologia, mezzi e tecniche di protezione (150 ore).

Lo studente deve acquisire i principi basilari di agrometeorologia e climatologia, oltre alle variazioni dei fattori ambientali indotte dagli apprestamenti protettivi. Deve inoltre approfondire le conoscenze attinenti i mezzi e le tecniche di protezione delle colture orto-floro-frutticole dalle avversità climatiche (caratteristiche degli apprestamenti protettivi e loro climatizzazione).

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G05B - Meccanica agraria.

Area 14 - Vivaismo orticolo (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche botaniche, alla biologia e fisiologia delle specie ortive, finalizzate alla applicazione delle tecniche colturali più appropriate in vivaio. Deve inoltre approfondire gli aspetti che riguardano l'influenza dei metodi di allevamento in vivaio su accrescimento e produzione delle colture dopo il trapianto, nonché delle tecniche colturali e di difesa più idonee per le colture protette e da pieno campo.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale;

G05B - Meccanica agraria.

Area 15 - Vivaismo floricolo e di specie arbustive (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche botaniche, alla biologia e fisiologia delle specie floricole e delle piante ornamentali, finalizzate alla applicazione delle tecniche colturali più appropriate in vivaio. Deve inoltre approfondire gli aspetti che riguardano l'influenza dei metodi di allevamento in vivaio su accrescimento e produzione delle colture dopo il trapianto nonché delle tecniche colturali più idonee in serra.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 16 - Coltivazione di specie aromatiche e medicinali (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche botaniche, alla biologia e fisiologia delle specie aromatiche e medicinali finalizzate all'applicazione delle tecniche colturali più appropriate in vivaio. Deve inoltre approfondire gli aspetti che riguardano l'influenza dei metodi di allevamento in vivaio su accrescimento e produzione delle colture dopo il trapianto, finalizzate alla produzione di dette specie.

Settori scientifico-disciplinari:

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale;

G05B - Meccanica agraria.

Area 17 - Propagazione e tecnica vivaistica (150 ore).

Oltre a principi fondamentali relativi alla produzione delle sementi delle specie orto-floricole, lo studente deve acquisire una approfondita conoscenza sulle tecnologie di propagazione e sugli aspetti tecnici dell'attività vivaistica.

Settori scientifico-disciplinari:

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G04X - Genetica agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 18 - Difesa delle colture in vivaio (150 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza specifica dei parassiti vegetali e animali delle colture orto-floricole, aromatiche e medicinali in vivaio e dei fattori naturali di equilibrio ai fini di formulare una corretta diagnosi. Lo studente deve altresì acquisire le conoscenze attinenti i sistemi di difesa tradizionali, integrati e biologici; inoltre, deve essere in grado di indicare le più idonee modalità di intervento prendendo ampia conoscenza delle varie problematiche in vivaio. Lo studente deve anche approfondire gli aspetti relativi al controllo della flora infestante nel vivaio.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale;

G05B - Meccanica agraria.

Tirocinio pratico applicativo ed elaborato finale (200 ore).

ORIENTAMENTO N 4 - REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO E TERRITORIALE

Il diploma, mediante tale orientamento, si propone di formare tecnici in grado di realizzare interventi di progettazione, manutenzione, valorizzazione e recupero del paesaggio.

La formazione specifica riguarderà:

a) i criteri di scelta delle piante su basi ecologiche ed agronomiche in base alla loro funzione nel paesaggio con particolare attenzione agli standards qualitativi della produzione vivaistica;

b) le tecniche di impianto e di manutenzione della vegetazione;

c) la stesura di capitolati d'appalto, la lettura dei documenti progettuali e l'esecuzione dei progetti;

d) la valorizzazione, la difesa ed il recupero delle piante ornamentali nel paesaggio.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - Criteri di scelta delle piante (200 ore).

Lo studente dovrà acquisire le principali nozioni sulle tecniche vivaistiche per poter fornire giudizi su standards qualitativi e le conoscenze necessarie per la scelta delle specie da inserire nei giardini, nel verde urbano, nell'ingegneria naturalistica e nei tappeti erbosi su basi ecologiche, agronomiche e funzionali.

Settori scientifico-disciplinari:

E01C - Biologia vegetale applicata;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G04X - Genetica agraria.

Area 14 - Realizzazione delle aree verdi (200 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze sulla lettura di documenti progettuali (elaborati grafici, capitolati, ecc.); dovrà inoltre approfondire le tecniche di arboricoltura e quelle di carattere agronomico e ingegneristico (impianto, movimenti terra, impianti di irrigazione e drenaggio, impiego di materiali costruttivi, ecc.). Dovrà infine apprendere conoscenze sulle normative e sulla legislazione relative all'esecuzione e alla direzione dei lavori.

Settori scientifico-disciplinari:

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G05A - Idraulica agraria e forestale;

G05B - Meccanica agraria;

G05C - Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura;

G07A - Chimica agraria;

G01X - Economia ed estimo rurale;

N03X - Diritto agrario.

Area 15 - Manutenzione e recupero delle piante ornamentali (200 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze specifiche per mettere in atto gli interventi fitosanitari, la lotta alle malerbe, il superamento di stress idrici, nutrizionali, ecc. e il recupero delle piante monumentali. Dovrà inoltre imparare le tecniche di arboricoltura relative alla manutenzione ordinaria della vegetazione.

Settori scientifico-disciplinari:

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G05B - Meccanica agraria;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 16 - Gestione del verde urbano (100 ore).

Lo studente dovrà apprendere i metodi di conoscenza e valutazione della vegetazione urbana necessari ad impostare e pianificare una corretta gestione di tale patrimonio. Oltre a conoscere le normative e la legislazione vigente dovrà essere in grado di organizzare le squadre e i cantieri di lavoro e di effettuare le opportune analisi economiche.

Settori scientifico-disciplinari:

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G05B - Meccanica agraria;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale;

G01X - Economia ed estimo rurale.

Tirocinio pratico applicativo ed elaborato finale (200 ore).

ORIENTAMENTO N 5
TECNICA VIVAISTICA DELLE SPECIE LEGNOSE

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - Agrometeorologia, mezzi e tecniche di protezione in vivaio (150 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base della agrometeorologia e della climatologia e le variazioni dei fattori ambientali indotti dagli apprestamenti protettivi nonchè le caratteristiche costruttive degli apprestamenti e la loro climatizzazione.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G05B - Meccanica agraria.

Area 14 - Verde urbano e paesaggistica (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze della progettazione del verde urbano, delle aree ricreative e del paesaggio, le caratteristiche botaniche delle specie da impiegare finalizzate alle tecniche di coltivazione e preparazione più appropriate in vivaio.

Settori scientifico-disciplinari:

G07A - Chimica agraria;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree.

Area 15 - Colture ornamentali legnose (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle caratteristiche botaniche, alla biologia e alla fisiologia delle specie arbustive ornamentali e delle specie legnose finalizzate all'applicazione delle tecniche colturali e di allevamento più appropriate in vivaio.

Settori scientifico-disciplinari:

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura.

Area 16 - Propagazione e tecnica vivaistica (150 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della produzione delle sementi delle specie legnose ornamentali, forestali, frutticole e arbustive, nonché una approfondita conoscenza delle tecniche di propagazione e sugli aspetti tecnici dell'attività vivaistica.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G04X - Genetica agraria;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura.

Area 17 - Difesa delle colture in vivaio (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze dei parassiti vegetali ed animali delle colture legnose in vivaio e dei fattori naturali di equilibrio. Deve altresì acquisire le conoscenze dei sistemi di difesa tradizionali, integrati e biologici; inoltre, deve essere in grado di indicare le più idonee modalità di intervento e di controllo. Inoltre deve approfondire gli aspetti relativi al controllo della flora infestante.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 18 - Gestione, commercializzazione e legislazione vivaistica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi basilari della gestione economica del vivaio, le conoscenze della contabilità e della normativa fiscale; deve altresì acquisire le tecniche di confezionamento e marketing, nonché la conoscenza sulla normativa nazionale e comunitaria che disciplina questa attività.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

N03X - Diritto agrario.

Tirocinio pratico applicativo ed elaborato finale (200 ore).

Art. 9. *(Diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno).* — 1. Nell'ambito del diploma universitario in tecniche forestali e tecnologie del legno, sono istituiti i seguenti indirizzi:

a) indirizzo in tecniche forestali;

b) indirizzo in tecnologie del legno.

2. Per le sottoriportate aree disciplinari obbligatorie, valgono le seguenti prescrizioni:

a) dove è indicata una sola serie di obiettivi didattici, tali obiettivi sono applicabili ad ambedue gli indirizzi;

b) dove sono indicate due distinte serie di obiettivi didattici, gli obiettivi di ciascuna serie sono applicabili al corrispondente indirizzo;

c) le aree disciplinari che indicano uno solo dei due indirizi riguardano uno solo di essi.

3. Nel certificato di diploma viene indicato soltanto l'orientamento, la cui denominazione ed il cui profilo professionale specifico vengono definiti ed attivati dalla facoltà.

1. *Formazione di base comune* (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo delle probabilità e della statistica.

Deve anche acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B - Algebra;

A01C - Geometria;

A01D - Matematiche complementari;

A02A - Analisi matematica;

A02B - Probabilità e statistica matematica;

A03X - Fisica matematica;

A04A - Analisi numerica;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B - Informatica;

S01A - Statistica.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici.

In particolare deve svolgere in modo approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale;

B01B - Fisica.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica ed una formazione generale di base al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A - Chimica analitica;

C03X - Chimica generale ed inorganica;

C02X - Chimica fisica;

C05X - Chimica organica;

G07A - Chimica agraria;

E05A - Biochimica;

E05B - Biochimica clinica.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Indirizzo in tecniche forestali.

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Deve inoltre apprendere il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari:

E01E - Fisiologia vegetale;

E04B - Biologia molecolare;

E05A - Biochimica;

G07A - Chimica agraria.

Area 4 - Disegno tecnico (50 ore).

Indirizzo in tecnologie del legno.

Lo studente deve acquisire la capacità di interpretare e di eseguire rilievi ed elaborati grafici, sia con tecniche tradizionali che mediante calcolatore, con particolare riferimento alle lavorazioni ed ai prodotti dell'industria del legno ed alle relative applicazioni.

Settori scientifico-disciplinari:

G05B - Meccanica agraria;

G05C - Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura;

I09X - Disegni e metodi dell'ingegneria industriale;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali.

Deve inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Settori scientifico-disciplinari:

E01A - Botanica;

E01B - Botanica sistematica;

E01C - Biologia vegetale applicata;

E01E - Fisiologia vegetale;

E01D - Ecologia vegetale;

E11X - Genetica;

E04B - Biologia molecolare;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G04X - Genetica agraria.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Indirizzo in tecniche forestali.

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni forestali.

Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione economica, con particolare riferimento agli impianti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Infine deve acquisire le conoscenze fondamentali relative all'economia di mercato dei principali prodotti forestali.

Indirizzo in tecnologie del legno.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia dei mercati e delle imprese, nonché i principi e le tecniche della loro gestione.

Deve inoltre acquisire le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

P01A - Economia politica;

I27X - Ingegneria economico-gestionale.

2. *Formazione professionale di base* (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7 - Genetica agraria (50 ore).

Indirizzo in tecniche forestali.

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Deve inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settori scientifico-disciplinari:

G04X - Genetica agraria.

Area 7 - Misurazione, collaudo e controllo di qualità (50 ore).

Indirizzo in tecnologie del legno.

Lo studente deve acquisire conoscenze tecniche e metodologiche adeguate per misurare tronchi e prodotti dell'industria del legno, valutarne la qualità e svolgere le relative verifiche sui lotti, avvalendosi sia di specifiche regole e norme tecniche, sia di metodi statistici per il collaudo ed il controllo della qualità.

Deve inoltre acquisire i principali concetti e metodi del controllo della qualità totale di prodotti e processi, con particolare riferimento alle normative europee ed alla produzione ed erogazione di servizi nel settore del legno.

Settori scientifico-disciplinari:

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici.

Area 8 - Selvicoltura e tecnologia del legno (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze essenziali riguardanti l'ecosistema forestale, le tecniche d'impianto e di coltivazione dei boschi, le metodologie di misurazione degli alberi e di rilevazione qualitativa e quantitativa dei popolamenti forestali e delle colture specializzate da legno, la pianificazione forestale, la valutazione tecnica degli impianti ambientali, le utilizzazioni forestali.

Deve inoltre acquisire conoscenze essenziali riguardanti il legno, in quanto materiale, e le relative tecniche di lavorazione, preservazione e collaudo.

Settori scientifico-disciplinari:

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali.

Area 9 - Difesa delle colture e del legno (50 ore).

Indirizzo in tecniche forestali.

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante forestali. Egli deve essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico sanitarie dei presidi fitosanitari e la salvaguardia dell'ambiente.

Indirizzo in tecnologie del legno.

Lo studente deve acquisire una buona conoscenza degli agenti e dei processi biologici che degradano il legno, delle condizioni che ne favoriscono l'attacco, delle possibilità di impiegarlo nelle diverse situazioni e dei relativi provvedimenti preventivi o curativi, delle tecniche di controllo e valutazione dell'eventuale stato di degrado.

Settori scientifico-disciplinari:

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;

G06A - Entomologia agraria;

G06B - Patologia vegetale.

Area 10 - Chimica agraria e chimica del legno (50 ore).

Indirizzo in tecniche forestali.

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento.

In particolare deve comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli forestali, della nutrizione delle piante forestali e dei processi metabolici connessi.

Deve infine conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema suolo-pianta nelle foreste.

Indirizzo in tecnologie del legno.

Lo studente deve acquisire una buona conoscenza degli aspetti chimici del legno e delle sue lavorazioni e trasformazioni, comprese combustione, adesione ed adesivi, verniciatura e finiture superficiali.

Settori scientifico-disciplinari:

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;

G07A - Chimica agraria;

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Indirizzo in tecniche forestali.

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbiotica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema forestale suolo-pianta.

Devono inoltre essere sviluppati i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante forestali.

Settori scientifico-disciplinari:

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

Area 11 - Impiantistica e tecnologie delle industrie del legno (50 ore).

Indirizzo in tecnologie del legno.

Lo studente deve acquisire una conoscenza di base dei processi e trattamenti tipici dell'industria del legno, con riferimento agli aspetti impiantistici, tecnologici e dei relativi servizi e problemi di gestione, automazione, controllo e manutenzione.

Settori scientifico-disciplinari:

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;

G05B - Meccanica agraria;

I09X - Disegni e metodi dell'ingegneria industriale;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici.

Area 12 - Applicazioni di ingegneria (50 ore).

Indirizzo in tecniche forestali.

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali di topografia, idrologia, stabilità dei versanti, sistemazioni idraulico-forestali, con riferimento sia alle opere estensive che a quelle intensive.

Deve inoltre acquisire adeguate conoscenze di organizzazione e direzione di cantieri nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, costruzione di strade forestali, lavori forestali.

Indirizzo in Tecnologie del legno.

Lo studente deve acquisire la capacità di valutare azioni sollecitanti, condizioni di equilibrio, resistenza e deformazione dei materiali, con particolare riferimento al legno ed ai materiali derivati e complementari.

Deve inoltre essere indirizzato a valutare il comportamento, le compatibilità e le prestazioni meccaniche dei prodotti dell'industria del legno, sia nel corso delle lavorazioni, sia nelle condizioni d'impiego.

Settori scientifico-disciplinari:

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;

G05A - Idraulica agraria e forestale;

G05B - Meccanica agraria;

G05C - Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura;

H07A - Scienza delle costruzioni;

H07B - Tecnica delle costruzioni;

I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

3. *Formazione professionale specifica* (700 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà attivando singoli orientamenti.

Nell'ambito delle 700 ore a disposizione, la facoltà può anche destinare annualità o frazioni di annualità per approfondimenti in discipline formative di base, sia comuni che professionali.

ORIENTAMENTO INDUSTRIA DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO (NELL'AMBITO DELL'INDIRIZZO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO)

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 13 - Industrie del legno e derivati (500 ore).

Lo studente deve acquisire una buona conoscenza dei processi di produzione di segati e semilavorati, dell'essicazione del legno e dei prodotti derivati, dei processi di produzione di pannelli e lamellari. Deve inoltre acquisire una buona conoscenza dei processi di produzione nell'industria del mobile non componibile, dei processi di produzione del mobile componibile, dei processi di produzione nell'industria dei serramenti, dei pavimenti e dei rivestimenti in legno.

Settori scientifico-disciplinari:

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;

G05B - Mecccanica agraria;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione.

Area 14 - Economia del mercato dei prodotti del legno (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza riguardante i mercati del legno, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

I27X - Ingegneria economico-gestionale.

Area 15 - Sistemi organizzativi aziendali delle industrie del legno (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra processi tecnici e organizzativi in differenti tipologie aziendali (segheria, industria di tranciati e sfogliati, industria di compensati, industria di pannelli, industria di lamellari, industria del mobile in stile, industria di arredi per comunità, industria del mobile componibile, industria dei serramenti, industria dei pavimenti e dei rivestimenti in legno), e la conoscenza dell'organizzazione del lavoro, dell'ergonomia e dell'antinfortunistica.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

G03B - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;

G05B - Mecccanica agraria;

I27X - Ingegneria economico-gestionale.

Il tirocinio pratico applicativo può venire attivato presso aziende convenzionate (200 ore).

Art. 10.

Diploma universitario in tecnologie alimentari

1. *Formazione di base comune* (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni tra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B - Algebra;

A01C - Geometria;

A01D - Matematiche complementari;

A02A - Analisi matematica;

A02B - Probabilità e statistica matematica;

A03X - Fisica matematica;

A04A - Analisi numerica;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B - Informatica;

S01A - Statistica.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale;

B01B - Fisica.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A - Chimica analitica;

C03X - Chimica generale ed inorganica;

C02X - Chimica fisica;

C05X - Chimica organica;

G07A - Chimica agraria;

E05A - Biochimica;

E05B - Biochimica clinica.

Area 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nelle trasformazioni degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come i colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Settori scientifico-disciplinari:

C02X - Chimica fisica.

Area 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione. Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Settori scientifico-disciplinari:

E01E - Fisiologia vegetale;

E04B - Biologia molecolare;

E05A - Biochimica;

G07A - Chimica agraria.

Area 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Settori scientifico-disciplinari:

E01A - Botanica;

E01B - Botanica sistematica;

E01C - Biologia vegetale applicata;

E01E - Fisiologia vegetale;

E01D - Ecologia vegetale;

E11X - Genetica;

E04B - Biologia molecolare;

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G04X - Genetica agraria;

E02A - Zoologia;

E02B - Anatomia comparata e citologia;

G09A - Zootecnica generale e miglioramento genetico.

Area 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

I27X - Ingegneria economico-gestionale;

P02B - Economia e gestione delle imprese;

P02D - Organizzazione aziendale.

2. *Formazione professionale di base* (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 8 - Produzioni vegetali e/o animali (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B - Coltivazioni arboree;

G02C - Orticoltura e floricoltura;

G09A - Zootecnica generale e miglioramento genetico;

G09B - Nutrizione e alimentazione animale;

G09C - Zootecnica speciale;

G09D - Zoocolture.

Area 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzioni delle contaminazioni microbiche.

Settori scientifico-disciplinari:

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

V31B - Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche. Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

Area 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Settori scientifico-disciplinari:

G05A - Idraulica agraria e forestale;

G05B - Meccanica agraria.

G05C - Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura.

Area 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X - Economia ed estimo rurale;

N03X - Diritto agrario;

N0AX - Diritto commerciale;

N10X - Diritto amministrativo.

Area 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti dei nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Settori scientifico-disciplinari:

E06B - Alimentazione e nutrizione animale;

V30B - Fisiologia degli animali domestici.

3. *Formazione professionale specifica* (600 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà attivando singoli orientamenti.

Nell'ambito delle 600 ore a disposizione, la facoltà può anche destinare annualità o frazioni di annualità per approfondimenti in discipline formative di base, sia comuni che professionali.

ORIENTAMENTO - LATTIERO-CASEARIO

Il diploma, mediante tale orientamento, si propone di formare tecnici in grado di inserirsi in strutture del settore agro-alimentare quali le industrie di lavorazione e trasformazione lattiero-casearie. Il diplomato dovrà essere in grado di gestire le moderne biotecnologie per produrre alimenti di elevata qualità.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 14 - Industrie agrarie e processi delle tecnologie alimentari (240 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base relative ai processi di trasformazione dei prodotti agrari, inclusa l'impiantistica, e quelle tecnologiche più specialistiche riferibili al settore lattiero-caseario.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G05B - Meccanica agraria;

G09C - Zootecnica speciale;

V31B - Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 15 - Tecnologia di conservazione dei prodotti agricoli (60 ore).

Lo studente deve conseguire le conoscenze relative ai processi di conservazione dei prodotti agrari con particolare riferimento a quelli del settore lattiero-caseario.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G05B - Meccanica agraria.

Area 16 - Trattamento dei reflui nell'industria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle opzioni tecnologiche per lo smaltimento e la riutilizzazione dei reflui nell'industria alimentare.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G07A - Chimica agraria;

G05B - Meccanica agraria;

G09C - Zootecnica speciale.

Area 17 - Microbiologia industriale e degli alimenti (200 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze sull'impiego delle tecniche di miglioramento dei microrganismi di interesse agro-alimentare, sugli aspetti bio-tecnologici delle fermentazioni industriali e sul ruolo dei microrganismi nei processi di trasformazione del settore alimentare.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G09C - Zootecnica speciale;

V31B - Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 18 - Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni sull'importanza della pulizia degli impianti che trattano gli alimenti.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G05B - Meccanica agraria.

Tirocinio pratico applicativo ed elaborato finale (300 ore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 21 settembre 1995

Il rettore: MURARO

95A5762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di rinvio della convocazione del Parlamento in seduta comune

La seduta comune della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, già convocata per il 5 ottobre 1995, alle ore 15, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, della quale si è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995, è rinviata a data da destinarsi.

95A5855

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali».

Il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1995.

95A5765

Mancata conversione del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, recante: «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

Il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 324, recante: «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1995.

95A5766

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante: «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione».

Il decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, recante: «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1995.

95A5768

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente - Provvedimento n. 438 del 19 settembre 1995 «Applicazione bollino adesivo e rimovibile su confezioni di specialità medicinali».

Specialità medicinali: ACELLUVAX (vaccino antipertosse acellulare da ingegneria genetica), ACELLUVAX DTP (Vaccino acellulare contro difterite, tetano, pertosse, da ingegneria genetica), ANATETALL (vaccino tetanico adsorbito), DIF-TET-ALL (vaccino difterico e tetanico adsorbito), POLIORAL (vaccino poliomelitico vivo attenuato per uso orale-Sabin), VAXEM -hib (vaccinoanti-haemophilus influenzae tipo b), MORUPAR (vaccino vivo, attenuato, liofilizzato contro il morbillo, la rosolia e la parotite).

Titolare AIC: Biocine S.p.a., via Fiorentina n. 1, Siena.

Oggetto del provvedimento: applicazione di un bollino adesivo e rimovibile di piccola dimensione, riportante in «ripetizione» le indicazioni relative al nome del prodotto, al numero di lotto ed al titolare dell'A.I.C. sulle confezioni da una dose delle specialità medicinali menzionate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A5772

Comunicato concernente - Provvedimento n. 437 del 19 settembre 1995 di estensione periodo di validità della specialità medicinale «POLIORAL ®».

Specialità medicinale: «POLIORAL ®» (vaccino poliomelitico vivo attenuato - per uso orale - Sabin) tipo trivalente nelle preparazioni da 1 dose in ml 0,1, 10 dosi in ml 1 e da 20 dosi in ml 2.

Titolare AIC: Biocine S.p.a., via Fiorentina n. 1, Siena.

Oggetto del provvedimento: estensione periodo di validità del vaccino da 1 anno a 2 anni quando conservato a temperatura uguale o inferiore a —20°C e da 24 h a 48 h per temperature ambiente comprese tra +18°C e +25°C.

La data di scadenza e le modalità di conservazione ora autorizzate sono le seguenti:

2 anni di validità se mantenuto a temperatura di —20°C o inferiore. Non usare il vaccino dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

il vaccino può essere conservato: a temperatura di —20°C o inferiore per 2 anni; tra +2° e +8°C per sei mesi; tra +18° e +25°C per 48 ore.

La data di scadenza indicata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezione integra, conservato a —20°C.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

95A5773

Elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da Paesi terzi.

Con decisione della Commissione delle Comunità europee n. 95/357/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 211 del 6 settembre 1995, recante modifica e abrogazione della decisione n. 94/24/CEE, è stato formalmente approvato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da Paesi terzi riportato in allegato alla medesima.

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
	BELGIQUE									
	Antwerpen	Porto	×	×	×	×				
	Brussel-Zaventem	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Gent	Porto	×	×	×					
	Liège	Aeroporto	×	×						
	Oostende	Aeroporto	×	×				×	×	
	Zeebrugge	Porto	×	×	×	×				
	DANMARK									
	Ålborg	Porto	× (6)							Prodotti della pesca unicamente
	Århus	Porto	× (6)	×	×	×		×		
	Esbjerg	Porto	× (6)	×	×	×				
	Fredericia	Porto	× (6)	×	×	×				
	Frederikshavn	Porto	× (6)	×	×	×	×	×	×	
	Hanstholm	Porto	× (6)	×	×	×		×		
	Hirtshals	Porto	× (6)	×	×	×	×	×	×	
	København	Aeroporto	× (6)	×	×	×	×	×	×	
		Porto	× (6)	×	×	×	×	×	×	
	Køge	Porto	× (6)	×	×	×				
	Kolding Billund	Aeroporto					×	×	×	
		Porto					×	×		
	Nekso	Porto	× (6)							Prodotti della pesca unicamente

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
					DEUTSCHLAND					
	Bad Schandau-Dresden Friedrich-Stadt	Ferrovia	×	×	×	×				
	Berlin-Tegel	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Bietlingen	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Brake Nordenham	Porto				×				Prodotti animali
	Bremen	Porto	×	×	×	×				
	Bremerhaven	Porto	×	×	×	×				
	Cuxhaven	Porto	×	×.	×	×				
	Forst	Strada	×	×		×	×	×	×	
	Frankfurt/Main	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Frankfurt/Oder	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia		×		×				
	Furth im Wald Schafberg	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Hamburg Flughafen	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Hamburg Hafen	Porto	×	×	×	×		×		
	Kiel	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Köln	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Konstanz Straße	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Langenhagen	Aeroporto		×		×	×	×	×	
	Lübeck	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	München	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Pomellen	Strada	×	×	×	×				
	Rostock	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Rügen	Porto	×	×	×	×		×		
	Schirnding Landstraße	Strada	×	×	×	×		×	×	
	Schonberg	Strada	×	×	×	×		×	×	
	Schönefeld	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Stuttgart	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Waidhaus	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Weil/Rhein-Mannheim	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Zinnwald	Strada	×	×	×	×	×	×	×	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	Ungulati (⁴)	Equidi registrati (⁵)	Altri animali	Osservazioni
					ELLADA					
	Evzoni	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	Hellenikon Athina	Aeroporto	×	×	×	×			×	Fino al 31 12 1995
	Idomeni	Ferrovia		×		×	×	×	×	Fino al 31 12 1995
	Igoumenitsa	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Kakavia	Strada	×	×	×	×	×	×	×	Fino al 31 12 1995
	Neos Kafkassos	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia	×	×	×	×	×	×	×	
	Ormenion	Strada	×	×	×	×	×	×	×	Fino al 31 12 1995
		Ferrovia	×	×	×	×	×	×	×	
	Patra	Porto	×	×	×	×				
	Peplos	Strada		×		×	×	×	×	Fino al 31 12 1995
	Pireas	Porto	×	×	×	×				Fino al 31 12 1995
	Promahonas	Strada	×	×	×	×	×	×	×	Per altri animali fino al 31 12 1995
		Ferrovia					×	×	×	
	Thessaloniki	Porto	×	×	×	×	×	×	×	Per animali vivi fino al 31 12 1995
		Aeroporto	×	×	×	×			×	
					ESPAÑA					
	Algericas	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Alicante	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×				
	Almería	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×				
	Barcelona	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×				
	Bilbao	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×				

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (¹)	Temperatura (²)	Altri (¹)	Ungulati (⁴)	Equidi registrati (⁵)	Altri animali	Osservazioni
	ESPAÑA *(segue)*									
	Cádiz	Porto	×	×	×	×				
	Cartagena	Porto	×	×	×	×				
	Gijón	Aeroporto	×	×						
		Porto	×	×	×	×				
	Huelva	Porto	×	×		×				
	La Coruña Santiago de Compostela	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×				
	Las Palmas de Gran Canària	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Madrid Barajas	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Málaga	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Palma de Mallorca	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Pasajes Irún	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
		Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Santa Cruz de Tenerife	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
		Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Santander	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×				
	Sevilla	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×				
	Tarragona	Porto		×		×				
	Valencia	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×				
	Vigo Villagarcía Marín	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×	×	×	×	
	Vitoria	Aeroporto	×	×						

Posto di ispezione frontaliero			Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	Ungulati (⁴)	Equidi registrati (⁵)	Altri animali	Osservazioni
					FRANCE					
	Beauvais	Aeroporto						×		
	Bordeaux	Aeroporto	× (6)	×	×	×				
	Boulogne	Porto	× (6)	×	×	×				
	Brest	Aeroporto	× (6)	×						
		Porto	×	×						
	Caen	Porto	× (6)	×						
	Concarneau Douarnenez	Porto	× (6)							Prodotti della pesca unicamente
	Deauville	Aeroporto						×		
	Divonne	Strada						×		
	Dunkerque	Porto	× (6)	×	×	×				
	Ferney Voltaire (Genève)	Aeroporto	× (6)	×	×	×			×	
	La Rochelle Rochefort	Porto	× (6)	×		×				Prodotti della pesca unicamente
	Le Havre	Porto	× (6)	×	×	×				
	Lorient	Porto	× (6)	×	×	×				
	Lyon Satolas	Aeroporto	× (6)	×	×	×			×	
	Marseille (porto)	Porto	× (6)	×	×	×	×	×	×	
	Marseille Provence	Aeroporto	× (6)	×	×	×			×	
	Nantes Saint Nazaire	Aeroporto	× (6)	×	×	×				
		Porto	× (6)	×	×	×				
	Nice	Aeroporto	× (6)	×	×	×			×	
	Orly	Aeroporto	× (6)	×	×	×				
	Port-la Nouvelle	Porto				×				Pelo e pelli unicamente
	Roissy Charles de Gaulle	Aeroporto	× (6)	×	×	×	×	×	×	
	Rouen	Porto	× (6)	×	×	×				
	Saint Malo	Porto	× (6)	×	×	×				
	Saint Julien Bardonnex	Strada	× (6)	×	×	×	×	×	×	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo [1]	Temperatura [2]	Altri [3]	Temperatura [2]	Altri [3]	Ungulati [4]	Equidi registrati [5]	Altri animali	Osservazioni
	FRANCE (segue)									
	Saint-Louis	Aeroporto	× [6]	×	×	×			×	
	Bâle	Strada	× [6]	×	×	×				
		Ferrovia	× [6]	×	×	×				
	Sète	Porto	× [6]	×	×	×				
	Toulouse Blagnac	Aeroporto	× [6]	×	×	×			×	
	IRELAND									
	Cork	Porto	× [6]	×	×	×	×	×		
	Dublin Airport	Aeroporto	× [6]	×	×	×	×	×	×	
	Dublin Port	Porto	× [6]	×	×	×				
	Killybegs	Porto	× [6]							Prodotti della pesca unicamente
	Rosslare	Porto					×	×		
	Shannon	Aeroporto	× [6]	×	×	×	×	×	×	
	Waterford	Porto	× [6]	×	×	×	×	×		
	ITALIA									
	Ancona	Aeroporto	×	×						
		Porto	×	×						
	Bari	Porto	×	×	×	×	×	×		
	Bologna Borgo Panigale	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Campocologno	Ferrovia					×			
	Catania	Aeroporto	×	×	×	×				
	Chiasso	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia	×	×	×	×	×	×	×	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	Ungulati (⁴)	Equidi registrati (⁵)	Altri animali	Osservazioni
	ITALIA (segue)									
	Domodossola Iselle	Ferrovia	×	×	×	×				
	Gaeta	Porto	×							Prodotti della pesca unicamente
	Genova	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×				
	Gorizia	Aeroporto	×	×	×	×				
		Strada	×	×	×	×	×	×		
	Grand San Bernardo Pollein	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
	La Spezia	Porto	×	×	×	×				
	Livorno Pisa	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×				
	Milano Linate	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Milano Malpensa	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
	Napoli	Aeroporto	×	×		×				
		Porto				×				
	Olbia	Porto	×							Prodotti della pesca unicamente
	Palermo	Aeroporto	×	×		×				
		Porto	×	×	×	×				
	Prosecco Fernetti	Strada	×	×	×	×	×	×	×	
		Ferrovia	×	×	×	×				
	Ravenna	Porto	×	×	×	×				
	Reggio Calabria	Aeroporto	×	×		×				
	Roma Fiumicino	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	
	Salerno	Porto	×	×		×				
	Taranto	Porto	×	×	×	×				
	Torino-Caselle	Aeroporto	×	×	×	×			×	
	Trapani	Porto	×	×						
	Trieste	Porto	×	×	×	×	×	×	×	
		Strada	×	×	×	×	×			
	Venezia	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×				
	Verona Villafranca	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo [1]	Temperatura [2]	Altri [3]	Temperatura [2]	Altri [3]	Ungulati [4]	Equidi registrati [5]	Altri animali	Osservazioni
					LUXEMBOURG					
	Luxembourg	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
					NEDERLAND					
	Amsterdam	Aeroporto	× [6]	×	×	×	×	×	×	
		Porto	× [6]	×	×	×				
	Eemshaven	Porto	× [6]	×						
	Harlingen	Porto	× [6]	×						
	Maastricht	Aeroporto	× [6]	×	×		×	×		Unicamente sperma
	Moerdijk	Porto		×						
	Rotterdam	Aeroporto	× [6]							
		Porto	× [6]	×	×	×				
	Vlissingen	Porto	× [6]	×		×				
					PORTUGAL					
	Aveiro	Porto	×							Prodotti della pesca unicamente
	Funchal (Madeira)	Aeroporto							×	
		Porto	×	×	×	×				
	Horta (Açores)	Porto	×							Prodotti della pesca unicamente
	Lisboa	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	
		Porto	×	×	×	×				
	Olhão	Porto	×							Prodotti della pesca unicamente
	Peniche	Porto	×							Prodotti della pesca unicamente
	Ponta Delgada (Açores)	Aeroporto	×	×	×	×				
		Porto	×	×	×	×				
	Portimão	Porto	×							Prodotti della pesca unicamente
	Porto	Aeroporto	×	×	×	×			×	
		Porto	×	×	×	×				
	Praia da Vitória (Açores)	Porto	×	×	×	×	×	×		
	Viana do Castelo	Porto	×							Prodotti della pesca unicamente

Posto di ispezione frontaliero			Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
	UNITED KINGDOM									
	Aberdeen	Aeroporto	× (6)	×						
		Porto	× (6)	×		×				
	Belfast	Aeroporto	× (6)	×	×	×			×	
		Porto	× (6)	×	×	×				
	Boston	Porto				×				Proteine animali + pelli + piume
	Bristol	Porto	×			×				
	Cardiff	Porto	× (6)	×	×	×				
	Colchester	Porto				×				Proteine animali
	Dover	Porto	× (6)	×	×	×				
	East Midlands	Aeroporto	× (6)			×			×	Unicamente pesci tropicali
	Falmouth	Porto	× (6)							Prodotti della pesca unicamente
	Felixstowe	Porto	× (6)	×	×	×				
	Fosdyke	Porto				×				Proteine animali
	Garston	Porto				×				Proteine animali
	Gatwick	Aeroporto	× (6)	×	×	×			×	
	Glasgow George IV Dock	Porto				×				Proteine animali
	Glasgow	Aeroporto	× (6)	×		×			×	
	Glasson	Porto				×				
	Goole	Porto				×				Proteine animali
	Grangemouth	Porto	× (6)		×					Prodotti della pesca unicamente
	Great Yarmouth	Porto	× (6)	×	×	×				
	Grimsby-Immingham	Porto	× (6)	×		×		×		
	Grove Wharf Whartons	Porto				×				
	Harwich	Porto	× (6)	×	×	×				
	Heathrow	Aeroporto	× (6)	×	×	×	×	×	×	
	Heysham	Porto	× (6)	×	×	×				

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
					UNITED KINGDOM *(segue)*					
	Howdendyke Wharf	Porto				×				
	Hull	Porto	× (6)	×	×	×				
	Invergordon	Porto	× (6)			×				Proteine animali + prodotti della pesca
	Ipswich	Porto	× (6)	×	×	×				
	Keadby Wharf	Porto				×				
	Kings Lynn	Porto				×				Proteine animali
	Leith	Porto	× (6)			×				Proteine animali e unicamente prodotti della pesca
	Lerwick	Porto	× (6)			×				Proteine animali + prodotti della pesca
	Liverpool	Porto	× (6)	×	×	×				
	Luton	Aeroporto					×	×		
	Manchester	Aeroporto	× (6)	×	×	×	×	×	×	
	Milford Haven incorporating Pembroke	Porto	× (6)	×	×	×				
	Mistley	Porto				×				Proteine animali + pelli + piume
	Newhaven	Porto	× (6)	×	×	×				
	North Killingholme Wharf	Porto				×				
	Perth Port	Porto				×				Proteine animali
	Peterhead	Porto	× (6)							Prodotti della pesca unicamente
	Portsmouth	Porto	× (6)	×	×	×				
	Prestwick	Aeroporto	× (6)		×					Prodotti della pesca, sperma, embrioni
	Scrabster	Porto	× (6)							Prodotti della pesca unicamente
	Seaham	Porto				×				Proteine animali

	Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Animali vivi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice	Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	Ungulati (4)	Equidi registrati (5)	Altri animali	Osservazioni
	UNITED KINGDOM *(segue)*									
	Selby Wharf	Porto				×				Proteine animali
	Sharpness Docks	Porto				×				Proteine animali
	Sheernees	Porto	× (6)	×	×	×				
	Shoreham	Porto				×				Pelo unicamente
	Southampton	Porto	× (6)	×	×	×				
	Stansted	Aeroporto		×	×	×	×	×	×	Pesci temp. ambiente unicamente
	Sutton Bridge	Porto				×				Proteine animali
	Teesport	Porto	× (6)	×						
	Teigmouth	Porto				×				Proteine animali
	Thamesport	Porto	× (6)	×	×	×				
	Tilbury	Porto	× (6)	×	×	×	×	×	×	Altri animali: animali da giard. zoologico
	Tyne-Northshields	Porto	× (6)	×	×	×				

(1) Scegliere la o le diciture appropriate.
(2) Prodotti che richiedono temperature specifiche.
(3) Prodotti che non richiedono temperature specifiche.
(4) Ungulati: in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici.
(5) Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(6) Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio.

93A5769

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto AIC n. 571/1995 del 15 settembre 1995

Specialità medicinale SOLUVIT (miscela liofilizzata sterile di vitamine idrosolubili per uso infusionale per «adulti» e per «bambini».

Titolare A.I.C.: Pharmacia AB - Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano via R. Koch, codice fiscale 07089990159.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Uppsala (Svezia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini × ml 10 per adulti;
A.I.C. n. 027984018 (in base 10) 0UQ04L (in base 32);
classe: A per uso ospedaliero, prezzo L. 120.000 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 21 luglio 1995 n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

un flaconcino contiene: principi attivi: tiamina mononitrato (3,1 mg) pari a tiamina 2,5 mg, riboflavina sodiofosfato (4,9 mg) pari a riboflavina 3,6 mg, nicotinamide 40 mg, piridossina cloridato (4,9 mg) pari a piridossina 4,0 mg, sodio pantotenato (16,5 mg) pari a acido pantotenico 15 mg, sodio ascorbato (113 mg) pari ad acido ascorbico 100 mg, biotina 60 mcg, acido folico 0,4 mg, cianocobalamina 5,0 mcg.

Eccipienti:

Glicina, Metil p-idrossibenzoato, Sodio edetato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Soluvit» è indicato in corso di nutrizione parenterale, in pazienti, adulti e bambini, come supplemento di vitamine idrosolubili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 572/1995 del 15 settembre 1995

Specialità medicinale «VITALIPID» (emulsione sterile di vitamine liposolubili solubile per uso infusionale per «adulti» e per «bambini».

Titolare A.I.C.: Pharmacia Ab - Uppsala (Svezia) rappresentata in Italia dalla società Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano via R. Koch, codice fiscale 07089990159.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Uppsala (Svezia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale x ml 10 per «adulti»;
A.I.C. n. 027983016 (in base 10) 0UPZ58 (in base 32);
classe: A per uso ospedaliero (H); prezzo L. 120.000 ai sensi dell'art. 1 del D.-L. 21 luglio 1995 n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

10 filiale × ml 10 per «bambini»;
A.I.C. n. 027983028 (in base 10) 0UPZ5N (in base 32);
classe A per uso ospedaliero (H); prezzo L. 120.000 ai sensi dell'art. 11 del D.-L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 aprile 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

1 ml di emulsione per adulti contiene:

principi attivi: Retinolo palmitato pari a retinolo mcg 99 (330 UI), Ergocalciferolo mcg 0,5 (20UI), dl- -tocoferolo mg 0,91 (1 UI), Fitomenadione mcg 15.

Eccipienti: Lipidi di soia, fosfolipidi da tuorlo d'uovo, glicerolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 ml di emulsione per bambini contiene:

principi attivi: Retinolo palminato pari a retinolo mcg 69 (230 UI), Ergocalciferolo mcg 1,0 (40 UI) dl- -tocoferolo mg 0,64 (0,7 UI), Fitomenadione mcg 20.

Eccipienti: Lipidi di soia, fosfolipidi da tuorlo d'uovo, glicerolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica).

Indicazioni terapeutiche: Vitalipid è indicato in corso di nutrizione parenterale, in pazienti che necessitano di un apporto esogeno delle vitamine liposolubili A, D2, E, K1.

In particolare VITALIPID Adulti è adatto per adulti e bambini di età pari o superiore ad 11 anni, mentre VITALIPID bambini è raccomandato per età inferiori.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 573/1995 del 15 settembre 1995

Specialità medicinale: «PULMICORT» (budesonide), nella forma «Turbohaler» polvere per inalazione orale, nelle confezioni: «200» inalatore contenente 100 dosi da g 200/dose e «400» inalatore contenente 50 dosi da 400 g/dose.

Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10, codice fiscale 07968910153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Astra Pharmaceutical Production Ab nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«Pulmicort Turbohaler»:

inalatore x 100 dosi da 200 µg/dose;
n. A.I.C.: 027621022 (in base 10) 0VZ2MB (in base 32);
classe: C.

«Pulmicort Turbohaler»:
inalatore x 50 dosi da 400 µg/dose;
n. A.I.C.: 027621034 (in base 10) 0VZ2MQ (in base 32);
classe: C.

Composizione:

«Pulmicort Turbohaler 200» l'inalatore contiene: principio attivo; budesonide 20 mg (100 dosi da 200 µg/dose);

«Pulmicort Turbohaler 400» l'inalatore contiene: principio attivo: budesonide 20 mg (50 dosi da 400 µg/dose).

Indicazioni terapeutiche: Pulmicort Turbohaler è indicato nel trattamento dell'asma bronchiale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 39/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 574/1995 del 15 settembre 1995

Specialità medicinale: «SPIRICORT» (budesonide), nella forma «Turbohaler» polvere per inalazione orale, nelle confezioni: «200» - inalatore contenente 100 dosi da 200 µg dose e «400» inalatore contenente 50 dosi da 400 g dose.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Astra Pharmaceutical Production Ab - Sodertalje (Svezia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«Spirocort Turbohaler»:
inalatore x 100 dosi da 200 µg/dose;
n. A.I.C.: 029330026 (in base 10) 0VZ2MB (in base 32);
classe: C.

«Spirocort Turbohaler»:
inalatore x 50 dosi da 400 µg/dose;
n. A.I.C.: 029330038 (in base 10) 0VZ2MQ (in base 32);
classe: C.

Composizione:

«Spirocort Turbohaler 200»;
inalatore contiene: principio attivo; budesonide 20 mg (100 dosi da 200 µg/dose);
«Spirocort Turbohaler 400»;
inalatore contiene: principio attivo: budesonide: 20 mg (50 dosi da 400 µg/dose).

Indicazioni terapeutiche: Spirocort Turbohaler è indicato nel trattamento dell'asma bronchiale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 39/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5728

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 gennaio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Gravina di Puglia (Bari), imprese impegnate nella sistemazione bacino imbrifero torrente Capodacqua.

Comitato tecnico del 23 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1996 al 20 aprile 1996.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 gennaio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lecce, imprese impegnate nei lavori di completamento della nuova casa circondariale di Lecce.

Comitato tecnico del 23 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 29 gennaio 1994 al 28 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 29 luglio 1994 al 28 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 29 gennaio 1995 al 28 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 29 luglio 1995 al 28 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 29 gennaio 1996 al 28 aprile 1996.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 marzo 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Val di Sangro, imprese impegnate nel raddoppio linea ferroviaria Ortona-Casalbordino.

Comitato tecnico dell'11 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 15 marzo 1995 al 14 settembre 1995

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 15 marzo 1996 al 14 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 ottobre 1991, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo, lavoratori licenziati da imprese impegnate nella realizzazione del centro di servizio di Palermo per il Ministero delle finanze.

Comitato tecnico dell'11 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 ottobre 1991 al 30 aprile 1992.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 novembre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento, imprese impegnate nella costruzione e smaltimento delle acque reflue al servizio delle contrade Cannatello e Caos.

Comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 12 novembre 1993 all'11 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dal 12 maggio 1994 all'11 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 12 novembre 1994 all'11 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 12 maggio 1995 all'11 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 12 novembre 1995 all'11 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 settembre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Naro (Agrigento), imprese impegnate nei lavori di costruzione reti idriche di distribuzione alle zone irrigue dipendenti dal sistema di serbatoio Naro.

Comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dal 30 marzo 1994 al 29 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 30 settembre 1995 al 29 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 ottobre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli, imprese impegnate nella realizzazione della metropolitana di Napoli.

Comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 16 ottobre 1992 al 15 aprile 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dal 16 aprile 1993 al 15 ottobre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 16 ottobre 1993 al 15 aprile 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 16 aprile 1994 al 15 ottobre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 16 ottobre 1994 al 15 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cerano-Brindisi, imprese impegnate nel completamento della centrale termoelettrica Enel.

Comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dal 20 giugno 1996 al 19 settembre 1996 (limite massimo).

95A5774

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.r.l. Athesiadruck, con sede in Bolzano e unità di Bressanone (Bolzano) e due unità in Bolzano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Athesiadruck, con sede in Bolzano e unità di Bressanone (Bolzano) e due unità in Bolzano, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. New Interlitho Italia, con sede in Ariccia (Roma), e unità di Caleppio Settala (Milano); Milano; Segrate, via Buonarroti (Milano); Segrate, via Buozzi (Milano); Trezzano sul Naviglio (Milano); Tribiano (Milano); Verdellino (Bergamo).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. New Interlitho Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Caleppio Settala (Milano); Milano; Segrate, via Buonarroti (Milano); Segrate, via Buozzi (Milano); Trezzano sul Naviglio (Milano); Tribiano (Milano); Verdellino (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.p.a. Società Editoriale l'Espresso, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p a. Società Editoriale l'Espresso, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Arnoldo Mondadori Editore, con sede in Milano e unità di Melzo - Sorit (Milano); S. Donato Milanese (A.G.L.) (Milano) e uffici di Milano - corso Europa

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché dell'art 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p a. Arnoldo Mondadori Editore, con sede in Milano, e unità di Melzo - Sorit (Milano); S. Donato Milanese (A.G.L.) (Milano) e uffici di Milano - corso Europa, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1995, per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata con delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, con la quale è stato riconosciuto lo stato di ristrutturazione aziendale della S.r.l. Tipografia Prealpina di Varese, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1994.

L'accertamento della sussistenza dello stato di ristrutturazione aziendale della predetta società, viene posticipato al 1° gennaio 1994 ed ha effettuato sino al 30 giugno 1995, per un arco temporale massimo di 19 mesi.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. Tipografia Prealpina, sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

La possibilità di beneficiare del trattamento di cui sopra, è prorogata per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

95A5775

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra» e «Toscano» o «Toscana».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate: «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra» e «Toscano» o «Toscana» per i vini da tavola prodotti nei territori per ciascuno di essi indicati e ricadenti nell'ambito della regione Toscana ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

Il Comitato suddetto, esaminata altresì la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Canovarius» o «Clantese» per i vini da tavola prodotti nell'ambito della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico», delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932, ha espresso parere negativo al suo accoglimento non essendo stata dimostrata per la stessa la sua rispondenza ad un nome geografico tradizionale connesso al territorio di cui trattasi, ed essendo altresì stata riscontrata la possibilità di confusione con la detta denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico».

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» è riservata ai seguenti vini:

bianchi,

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa, non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» ricadente nella provincia di Firenze è delimitata come segue:

dal centro di San Casciano il confine segue la strada provinciale Grevigna fino a Mercatale Val di Pesa e prosegue fino alla località Quattrostrade fino al bivio di San Fabiano. La linea di delimitazione segue la strada provinciale fino all'abitato di Panzano da qui passa per Campana e lungo la strada comunale fino al bivio di Sala per proseguire sulla strada comunale vecchia di Lamole fino ad incontrare il fiume Greve a quota 518 m s.l.m., da qui risale il corso del fiume lungo il Borro del Cerone fino alla sorgente del fiume Greve. Il confine risale poi fino al crinale (quota 822) e prosegue fino al Monte S. Michele, Poggio Corno, Montedomini. Da Pian della Canonica seguendo la mulattiera fino al Poggio del Sugame. Di qui il confine raggiunge in linea retta Villa Fonzacchino e prosegue lungo la mulattiera fino a Chiocco, da qui per la strada statale 222 fino a strada in Chianti e quindi per la via provinciale fino al bivio di Impruneta, dove scende lungo il confine comunale di Greve sino a raggiungere la strada provinciale Valdigreve e proseguire fino in località Falciani, da qui corre sulla sponda sinistra del fiume Greve fino al ponte degli Scopeti, prosegue lungo il fiume Greve fino al limite del territorio del comune di San Casciano, in concomitanza del Borro di Tramonti e risale lungo il confine comunale fino a Casa Boschi dove piega a sinistra lungo la strada provinciale, fino a raggiungere la strada degli Scopeti e congiungersi lungo essa fino a San Casciano Val di Pesa.

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione sopra delimitata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» rosso, rosato e novello a tonnellate 10; per i vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» bianchi a tonnellate 12.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi, anche nella tipologia novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi

«Alta Valle della Greve» bianco 10%;

«Alta Valle della Greve» rosso 10,5%;

«Alta Valle della Greve» rosato 10%;

«Alta Valle della Greve» novello 10%

Art 7.

Alla indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore

Ai sensi dell'art.7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», è riservata ai seguenti vini.

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni di vitigni

Rosso e rosato.

vitigni autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art. 3 con prevalenza, da soli e congiuntamente di Sangiovese, Ciliegiolo Cabernet Sauvignon e franc, Merlot, Pinot nero, Canaiolo nero, Sirah e Gamay

Bianco, anche nella tipologia frizzante.

vitigni autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art 3 con prevalenza, da soli o congiuntamente di Trebbiano toscano, Vernaccia di San Gimignano, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Malvasia del Chianti, Vermentino, Sauvignon e Riesling renano

Novello

vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art 3 con prevalenza, da soli o congiuntamente di Sangiovese, Canaiolo nero, Merlot e Gamay.

Spumante.

vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all'art. 3 con prevalenza, da soli o congiuntamente di Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Sauvignon

Art. 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena è delimitata come segue:

il confine partendo dalla Vetta alle Croci in provincia di Firenze segue in direzione est i limiti dei comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Reggello, che rimangono così compresi per l'intero territorio nella zona di produzione. Il confine quindi entra in provincia di Arezzo e segue all'esterno i limiti comunali di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Capolona, Arezzo fino al suo incontro con la strada statale n 73. Da questo punto, lungo la strada statale n 73 fino alla località Palazzo e quindi la strada per Castiglion Fiorentino, il confine incontra di nuovo il limite del comune di Arezzo che segue fino alla strada statale n. 71 e lungo questa raggiunge la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza del capoluogo

Da questo punto, prosegue lungo il confine della zona di produzione del vino bianco Vergine della Val di Chiana in direzione ovest fino al suo incontro con la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza di Badia al Pino. Prosegue lungo la ferrovia e si immette sul confine del comune di Chiusi in prossimità del suo incontro con quello di Cetona Segue quest'ultimo in direzione sud. In prossimità di Piazze si immette sulla strada di San Casciano dei Bagni e quindi lungo la strada statale n. 321 in direzione nord torna ad immettersi sul limite del comune di Cetona Da questo punto in direzione nord raggiunge il limite dei comune di Chiusi, Chianciano e Montepulciano fino alle sorgenti del torrente Tresa che discende fino alla strada di Pienza dove si immette sulla strada statale n. 146 che segue verso ovest fino al confine di S Quirico d'Orcia e quindi sempre nella stessa direzione lungo questo nuovo limite fino al suo incontro con il confine di Montalcino Da questo punto il confine segue in senso orario il limite di Montalcino e quindi il lato ovest dei comuni di Murlo, Sovicille, Casole d'Elsa, San Gimignano. All'incrocio del confine della provincia di Pisa il confine si immette in direzione nord sulla strada Volterrana fino al Castagno da dove discende il torrente Egola fino al confine della provincia di Pisa che risale in direzione nord fino al suo incontro con quello del comune di Fucecchio Segue tale limite fino alla strada Empoli-Fucecchio, raggiunge quest'ultimo e si immette sulla via Francesca, oltrepassa Pieve a Nievole e lungo il limite di tale comune in direzione nord segue il limite di Serravalle Pistoiese e da questo punto si identifica con la zona di produzione del vino Chianti fino ad incontrare, in località Casa Faia in confine di Quarrata. Segue quest'ultimo in direzione sud-est per incontrare nell'ordine dei limiti dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Carmignano, Lastra a Signa, Scandicci, quindi in direzione nord, Firenze, Sesto Fiorentino. Percorso tutto il limite nord del comune di Sesto Fiorentino il confine raggiunge il limite nord del comune di Fiesole e lungo questo il punto di partenza di Vetta alle Croci

E' consentita la vinificazione nell'intero territorio delle province sopraindicate

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 12 per le tipologie rosso, rosato e novello, e a tonnellate 14 per le tipologie bianco frizzante e spumante

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di.

9% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante;

10% per i rosati;

10% per i rossi, anche nella tipologia novello.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 9,5 vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», rossi è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre dell'anno della vendemmia.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli della Toscana centrale» bianco 9,5%;

«Colli della Toscana centrale» rosso 10,5% anche nella tipologia novello;

«Colli della Toscana centrale» roato 10,5%;

«Colli della Toscana centrale» frizzante 10%;

«Colli della Toscana centrale» spumante 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Maremma toscana» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Maremma toscana» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Maremma toscana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto.

L'indicazione geografica tipica «Maremma toscana», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni:

vitigni a bacca rossa - Sangiovese, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon e franc, Merlot, Pinot nero, Canaiolo nero, Sirah, Alicante, Aleatico e Gamay nero;

vitigni a bacca bianca - Trebbiano toscano, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Malvasia bianca di Candia, Malvasia del Chianti, Vermentino, Sauvignon, Riesling Italico, Riesling renano, Traminer, Verdello, Ansonica e Greco

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto fino ad un massimo del 15%

I vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, per i vitigni a bacca bianca e novello per i vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Maremma toscana» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia sopraindicata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13 per le tipologie rosso, rosato e novello, e a tonnellate 14 per le tipologie bianco frizzante e spumante.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante e spumante,

9,5% per i rosati;

9,5% per i rossi, anche nella tipologia novello.

Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore a 0,5 vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Maremma toscana» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana» anche con la specificazione del nome del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Maremma toscana» bianco 10%, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

«Maremma toscana» rosso 10%, anche nella tipologia novello;

«Maremma toscana» rosato 10%

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Maremma toscana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Maremma toscana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Val di Magra» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Val di Magra», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Val di Magra» è riservata ai seguenti vini.

bianchi,

rossi,

rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni di vitigni.

a) bianco·

vitigni base vermentino, albarola, durella, trebbiano t, verdello b, da soli o congiuntamente,

vitigni secondari quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara,

b) rosso·

vitigni base pollera, ciliegiolo, groppello merlot, da soli o congiuntamente;

vitigni secondari quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara,

c) rosato:

vitigni base pollera ciliegiolo, da soli o congiuntamente;

vitigni secondari quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Val di Magra» comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana, Tresara, Villafranca, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone e parte del comune di Fosdinova in provincia di Massa Carrara Tale zona è così delimitata:

(84-II) partendo dall'intersecazione della Autocamionale della Cisa con il Canal del Rio si scende lungo l'alveo di questo sino alla confluenza con il torrente Magriola; lo si segue fino a raggiungere, in prossimità della località di Mignegno la s.s. n. 62 della Cisa. Si risale quindi per strada asfaltata, in direzione Cargalla-Molinello per circa km 4, quindi la si abbandona procedendo in direzione SE per un breve tratto e in direzione sud parallelamente al corso del fiume Magra ricollegandosi alla strada che conduce ai Prati di Logarghena.

Giunti in prossimità della Cima dei Piaggi si segue verso sud la strada diretta a Serravalle. (85-II) Dalle pendici del M. Ferdana si prosegue ancora verso S riportandosi sulla strada che giunge a Rocca Siggillina; da qui lungo il torrente Caprio e successivamente per il Fosso d'Arela si torna sulla carreggiabile percorrendola per alcuni km, toccando il centro abitato di Bigli e da qui lungo il confine con il comune di Bagnone. Indi si procede trasversalmente portandosi nelle vicinanze della loc. Stazzone e di seguito per Vico e Treschietto. (96-IV) Da questo paese si segue la carreggiabile per Iera e la si lascia in direzione sud incrociando quella che da Bagnone raggiunge Taponecco e da qui più sotto il paese di Tavernelle Si segue ininterrottamente il confine tra i comuni di Bagnone e Comano quindi quello tra Comano e Fivizzano per poi abbandonarlo nei pressi del M. Monterchi dove si segue la strada per Pognana. lasciando sulla destra la strada che porta a Fivizzano si prosegue per Signano ed Uglianfreddo e ancora si segue la carreggiabile sino ai piedi del Monte Pecio. (96-I) Si scende attraverso il Fosso della Pezzola alla loc. «Il Castello» e da qui ci si porta sul limite di provincia seguendolo (96-IV), fino a confluire sul tratto ferroviario che collega Aulla alla Garfagnana; lo si percorre sino oltre il paese di Equi Terme per poi successivamente abbandonarlo in loc. Ponte di Monzone (96-III) Da Ponte di Monzone si percorre la strada che per Isolano e Terenzano passa da Marciaso e culmina in località «La Foce» nelle vicinanze del paese di Fosdinovo. Si procede quindi sulla s.s. n. 446 in direzione Carrara toccando le frazioni di Castelpoggio e Gragnana e la si lascia subito dopo quest'ultimo abitato attraversando il torrente omonimo portandosi sul confine superiore del comprensorio di produzione del «Candia dei Colli Apuani». Lo si percorre interamente per tutta la sua estensione, da Carrara in direzione Massa e Montignoso e ritornando nel comune di Carrara, in località Fossone Basso, per abbandonarlo alla intersezione con il limite provinciale (Massa C./La Spezia) Si risale a nord seguendo sempre lo stesso limite provinciale, includendo parte dell'area di produzione dei «Colli di Luni D.O.C.» ricadenti nel territorio regionale, fino oltre il M. Castellaro per poi ridiscendere a quota 382 negli abitati di Agnedo e Pietrasalta. Si procede lungo la carreggiabile toccando le località di Camporella e Castello giungendo al paese di Tresana. In direzione NE si incontrano quindi le loc di Lorenzana e Popetto, si percorre poi tratto del limite comunale Tresana-Mulazzo abbandonandolo dopo circa 2 km per Terceretoli, da questo paese si risale verso Mulazzo sempre per strada asfaltata; poco prima del paese si risale il canale Marzano e si procede per Pozzo e Busatica per poi giungere in loc Castagnetoli. (84-II) Da qui si segue la carreggiata per Arzelato, dove, superato l'abitato, lungo il Fosso dei Lamoni si raggiungono le loc. di Torrano e Valle dopodiché ci si riporta ad ovest sul limite comunale Zeri-Pontremoli seguendolo sino alla A12 e da cui si termina all'intersezione con il Canal del Rio.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» devono essere effettuate nell'ambito del territorio sopra delimitato.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» bianco, rosso e rosato a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,0% per tutte le tipologie.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» anche con la specificazione del nome del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Val di Magra» bianco 10,5%,

«Val di Magra» rosso 10,5%,

«Val di Magra» rosato 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Val di Magra» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Val di Magra» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare

---

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e abboccato;

rossi, anche nella tipologia novello e abboccato;

rosati, anche nella tipologia abboccato.

I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all'art. 3.

L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», con la specificazione di uno dei sottoindicati vitigni raccomandati e/o autorizzati per ciascuna la provincia, è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni: Chardonnay, Canaiolo nero, Trebbiano, Alicante, Malvasia, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Pinot grigio, Sangiovese, Ciliegiolo, Vermentino, Verdello, Cabernet Franc, Syrah, Merlot, Sauvignon, Traminer.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante, per i vitigni a bacca bianca, novello per i vitigni a bacca rossa, abboccato per tutti i vitigni.

Art 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nella regione Toscana.

E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Toscana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato e novello, spumante e frizzante; a tonnellate 14,5 per le tipologie bianco.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,0% per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 9,5 vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» anche con la specificazione del nome del vitigno, nella tipologia abboccato, devono avere all'atto dell'immissione al consumo un massimo di 25 grammi/litro di zuccheri.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

Tutti i vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» anche con la specificazione del nome del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 9,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A5770

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 3 ottobre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1621,67
ECU	2093,09
Marco tedesco	1129,69
Franco francese	327,25
Lira sterlina	2572,78
Fiorino olandese	1008,94
Franco belga	54,944
Peseta spagnola	13,074
Corona danese	291,33
Lira irlandese	2622,89
Dracma greca	6,934
Escudo portoghese	10,787
Dollaro canadese	1218,38
Yen giapponese	16,032
Franco svizzero	1401,62
Scellino austriaco	160,53
Corona norvegese	257,24
Corona svedese	232,95
Marco finlandese	376,96
Dollaro australiano	1242,20

95A5822

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Dorce Sardoc», in Gorizia

Con decreto ministeriale 1° settembre 1995, la fondazione «Dorce Sardoc», con sede in Gorizia, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A5771

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina, sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) lingua inglese II;

2) diritto di famiglia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le loro domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata al reperimento dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al docente trasferimento.

95A5778

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389, concernente: «Regolamento recante norme per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili con procedure semplificate, riguardanti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 34), alla pag. 5, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «34) alle spese *causali* e di rappresentanza, ...», leggasi: «34) alle spese *casuali* e di rappresentanza, ...».

95A5780

Comunicato relativo al decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante: «Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995).

La tabella *A* allegata al decreto-legge citato in epigrafe, riportata alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita dalla seguente:

Tabella A. - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente Generale e qualifiche equiparate:			
livello B	5	18 (livelli B e C)	100
livello C	37(*)		
Dirigente	176	82	
Totale	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

95A5823

Avviso relativo al comunicato del Ministero della difesa concernente: «Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato a pag. 48, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, prima del periodo che così inizia: «Al ten. col. Vincenzo Porrazzo, nato il 24 aprile 1950 a Mistretta (Messina) ...», deve essere inserito: «*Croci di bronzo*».

95A5779

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z S.
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I.S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale **L. 357.000**
- semestrale **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale **L. 65.500**
- semestrale **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale **L. 200.000**
- semestrale **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale **L. 65.000**
- semestrale **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale **L. 199.500**
- semestrale **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale **L. 687.000**
- semestrale **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300